

RESOCONTO STENOGRAFICO

279.

SEDUTA DI MARTEDI' 12 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	25763	dell'articolo 96 della Costituzione e	
Assegnazione di progetti di legge a		modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15	
Commissioni in sede legislativa: .	25764	della legge costituzionale 11 marzo	
Disegno di legge:		1953, n. 1 (111); Bozzi ed altri: Modi-	
(Annunzio)	25763	ficazioni all'istituto dell'immunità	
Proposte di legge:		parlamentare previsto dall'articolo	
(Annunzio)	25763	68 della Costituzione (129); Spa-	
(Assegnazione a Commissione in sede		gnoli ed altri: Modifica dell'articolo	
referente)	25781	68 della Costituzione (348); Batta-	
(Rimessione all'Assemblea)	25764	glia ed altri: Modifica dell'articolo	
(Trasferimento dalla sede referente		68 della Costituzione concernente	
alla sede legislativa)	25764	l'istituto dell'immunità parlamen-	
Proposta di legge costituzionale:		tare (1074); Labriola ed altri: Nuova	
Almirante ed altri: Modifica del se-		disciplina delle prerogative dei	
condo comma dell'articolo 68 e		membri del Parlamento (1722)	
		(prima deliberazione). (Seguito	
		della discussione)	
		PRESIDENTE 25765, 25770, 25775, 25782,	
		25786, 25787, 25788, 25789, 25794	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

	PAG.		PAG.
FERRARA GIOVANNI (<i>Sin. Ind.</i>)	25770, 25773, 25774	Corte dei conti:	
GITTI TARCISIO (<i>DC</i>)	25787	(Trasmissione di documento)	25782
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>)	25774, 25778, 25786, 25787	Documenti ministeriali:	
LODA FRANCESCO (<i>PCI</i>)	25775, 25770	(Trasmissione)	25781
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>)	25765	Domanda di autorizzazione a procedere:	
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>)	25788	(Annunzio)	25763
SEGNi MARIOTTO (<i>DC</i>)	25782	Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:	
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>PR</i>)	25789	(Comunicazione)	25764
SPAGNOLI UGO (<i>PCI</i>)	25787	Ordine del giorno della seduta di domani	25796
Interrogazioni e interpellanza:		Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	25797
(Annunzio)	25795		
Calendario dei lavori dell'Assemblea:			
(Approvazione di modifiche per il periodo dal 6 al 15 marzo 1985)	25794		
(Comunicazione per il periodo dal 18 al 22 marzo 1985)	25795		

La seduta comincia alle 16,30.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corti, Silvestro Ferrari, Forte, Gava, Massari, Pellizzari e Pontello sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 11 marzo 1985, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POGGIOLINI: «Disciplina della professione di dottore naturalista» (2657);

VALENSISE ed altri: «Modificazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici» (2658).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Integrazione della legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva» (2659).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro i deputati Carpino, Demitry, Di Donato e Geremicca, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 476 e 479 del codice penale (falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata) ed agli articoli 81, capoverso, e 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata) (doc. IV, n. 163).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio generale dell'Ente autonomo fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Industria).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la XII Commissione permanente (Industria) ha chiesto la rimessione in Assemblea della seguente proposta di legge:

Senatori POLLIDORO ed altri: «Legge-quadro per l'artigianato» (*approvata dal Senato in un testo unificato*) (1791).

Questa proposta di legge e le collegate nn. 391-714-770-826-1206, per le quali la Commissione ha proceduto all'esame abbinato, restano, pertanto, all'esame della stessa Commissione, in sede referente.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

VENTRE ed altri: «Norme per il confezionamento dei latticini freschi a pasta filata» (1157).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

S. 1126. — «Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2586) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

S. 1161. — FERRI: «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati» (*già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2293-B) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); Bozzi ed

altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129); Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348); Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto della immunità parlamentare (1074); Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, delle proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati **Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione; Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione; Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto della immunità parlamentare; Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento.**

Ricordo che, nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1985, sono iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti, dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo unico. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esito di questo dibattito è, a mio avviso, del tutto incerto, non soltanto perché ormai emergono notevoli riserve sul contenuto della riforma, ma anche e soprattutto perché si è diffusa l'opinione di non toccare alcunché delle norme che regolano attualmente l'immunità parlamentare. Inoltre, le continue deliberazioni da parte del Comitato dei nove della Commissione affari costituzionali, e più esattamente della maggioranza del Comitato dei nove, rendono ancora più evidenti le difficoltà nelle quali si trovano

i colleghi della maggioranza nel ricercare una soluzione e coloro che seguono la strada dei ritocchi che, a mio avviso, è di scarsa efficacia.

In questa situazione, credo di dover rassegnare all'Assemblea non tanto delle considerazioni sulle spesso contraddittorie o comunque differenti proposte della maggioranza, quanto piuttosto soltanto una esposizione dei nostri punti di vista e valutazioni sulle concrete possibilità che le nostre proposte vengano accolte.

Sono convinto sempre più che l'unico modo per porre seriamente il tema della immunità parlamentare sia quello di distinguere tra reati politici e reati comuni per giungere alla soluzione che preveda la procedibilità senza obbligo di autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare per i reati comuni e limitando al caso dei reati politici l'immunità stessa.

In parole povere, il parlamentare imputato di un reato comune deve venire giudicato senza bisogno di autorizzazione alcuna dai giudici ordinari, mentre nel caso di un parlamentare imputato di reati politici l'autorità giudiziaria dovrà fermarsi fino a quando la Camera di appartenenza non avrà autorizzato il processo. Di questa immunità — che sarebbe meglio chiamare inviolabilità, per capirci meglio — occorre soprattutto occuparsi in questo dibattito, perché le divergenze riguardano soprattutto quella che viene definita inviolabilità del parlamentare. Vedremo dopo la disputa esistente in dottrina per la definizione del reato politico e del reato comune.

Io anticipo le ragioni della scelta fatta da noi deputati del MSI-destra nazionale, e trasfusa in una proposta di legge, e poi negli emendamenti interamente sostitutivi del testo della Commissione, sul quale si discute, compreso l'emendamento interamente sostitutivo del testo medesimo.

Le origini dell'immunità parlamentare le ricordiamo tutti. Le prerogative parlamentari cominciarono ad affermarsi, come è noto, in Inghilterra, e subirono un'evoluzione parallela, o meglio contem-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

poranea al superamento del regime assolutistico, soppiantato da quello parlamentare: per tutelare i membri del Parlamento appartenenti a gruppi contrari, portatori di interessi contrastanti con la corona, li si sottraeva al sindacato delle opinioni espresse e dei voti dati; essi erano anche sottratti alla giurisdizione ordinaria.

In Francia, soprattutto, si verificò un'affermazione di tali principi a partire dalla rivoluzione del 1789 e, con l'affermarsi dei principi della rivoluzione francese nel mondo europeo, essi furono trasfusi nelle norme di molte Costituzioni.

Oggi il fondamento dell'immunità parlamentare viene generalmente ricondotto al concetto di indipendenza dell'organo parlamentare, e si afferma la loro necessità per assicurare un libero esercizio della funzione parlamentare. Essa si ritiene dettata più a tutela dell'indipendenza delle Camere che a tutela del singolo parlamentare; dal che poi si fa anche discendere la irrinunziabilità dell'immunità stessa.

È però evidente che, con il mutare in senso più garantista delle costituzioni, delle opinioni dei cittadini e dei governanti, con l'indipendenza della magistratura, la funzione dell'immunità parlamentare non è più quella di un tempo, con la conseguenza che spesso oggi l'uso dell'immunità, e soprattutto l'abuso nel diniego dell'autorizzazione a procedere, viene visto dai cittadini e dall'autorità giudiziaria come una sorta di strumento per sottrarsi al corso necessario della giustizia.

L'articolo 68 della Costituzione, della cui riforma stiamo discutendo, ancora dà luogo a discussioni dottrinarie per quanto riguarda la natura giuridica dell'immunità, l'interesse protetto e la titolarità del diritto. Noi lo guardiamo adesso per le due disposizioni che contiene, quella del primo comma, che configura quella che viene definita esattamente «insindacabilità», e quella del secondo comma, che configura la «inviolabilità».

Per quanto riguarda il primo comma, cioè l'insindacabilità, è noto che la più

autorevole dottrina la interpreta nel senso che, nei casi eccezionali in cui la Costituzione consente che siano previste per legge punizioni o divieti di manifestazione del pensiero in deroga all'articolo 21, siffatte punizioni non siano ammissibili per i parlamentari. Esattamente, quindi, la dottrina dominante esclude ogni forma di responsabilità penale, civile e amministrativa dei parlamentari a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Cito soltanto per me stesso (ci sono qui troppi autorevoli maestri del diritto costituzionale perché io abbia bisogno di citarli per i colleghi) il Mortati, il Manzella, il Romano, il Biscaretti di Ruffia, il Virga.

Il godimento di un potere di critica qualificata che il primo comma stabilisce a favore dei parlamentari appare a me giusto e necessario, soprattutto a tutela dei diritti di critica delle opposizioni, ma anche a tutela del diritto di critica dei singoli parlamentari. Per noi, pertanto, non si pone l'esigenza di una modifica della norma che vada oltre il garantire che tale potere venga esercitato nell'ambito dell'attività propria del parlamentare, e cioè che venga riferito all'esercizio della propria funzione parlamentare, la quale però — si badi — non può essere soltanto quella che si svolge nell'aula, come stabiliva a suo tempo lo Statuto albertino.

Il discorso è invece del tutto diverso per quanto attiene alla prerogativa dell'inviolabilità, sia sotto il profilo della sottoposizione a processo penale, sia sotto il profilo dei provvedimenti di coercizione personale e domiciliare.

So benissimo che le preoccupazioni di molti colleghi riguardano quest'ultima prerogativa e non la prima. Si tratta di preoccupazioni in parte fondate sul fatto che lo strapotere di alcuni magistrati dal mandato di cattura e dall'imputazione «facili», di magistrati politicizzati al servizio delle ideologie, impone alcune cautele. Tali ultime non possono, però, riguardare soltanto i parlamentari, ma anche tutti gli altri cittadini. Per reagire a questa sostanziale illegittimità del proce-

dere di alcuni magistrati, si deve lavorare sull'amministrazione della giustizia in genere e non solo sulla immunità parlamentare.

Se l'amministrazione della giustizia è in crisi — e non può non esserlo in uno Stato che versa in una crisi generalizzata — non si pensi di rafforzare o di mantenere immunità assurde, ma si pensi a por mano alla riforma generale delle istituzioni. La prerogativa della inviolabilità non riguarda l'attività strettamente funzionale. La sua eliminazione, su un piano di principi, non crea, quindi, lesione né ai diritti del Parlamento né a quelli del singolo nel suo *status* di parlamentare, salvo che non si tratti di provvedimenti di coercizione. Può ledere il diritto del singolo e la stessa funzione parlamentare soltanto ove riguardi reati politici in quanto questi ultimi — dei quali parleremo fra poco — possono avere connessione con l'attività parlamentare o collegarsi con le idee politiche professate dal parlamentare e condivise da una certa quantità di elettori, da quelli, cioè, che hanno espresso favore al parlamentare medesimo.

Sembra, quindi, essenziale limitare la garanzia dell'inviolabilità al reato politico. L'obiezione che ho sentito muovere a questa proposta è che nel nostro ordinamento la definizione di reato politico non esiste a livello di norme costituzionali e che tutte le volte che si è dovuto fare riferimento al contenuto di tale reato — come nel caso della norma sull'estradizione, che è uno dei casi più concreti di applicazione, per altro alla nostra attenzione in questi giorni — ci si è trovati di fronte a difficoltà molto rilevanti.

Devo dire che l'obiezione può ritenersi seria, ma non è tale da non poter essere superata in sede di riforma di una parte della Costituzione, se di riforma stiamo veramente trattando. Mi permetterò di dare un piccolo contributo, frutto sintetico di un'analisi abbastanza ampia, per giungere, se è possibile, ad una definizione del reato politico. Premetto che non ho nessuna intenzione di addentrarmi nel vasto terreno della disputa sul significato del reato politico e mi limiterò, pertanto, ad

accennare a qualche orientamento. Premetto altresì di essere convinto che il contenuto dell'articolo 10, comma quarto, e quello dell'articolo 26 della Costituzione, riguardanti l'estradizione, non possono essere integrati dall'articolo 8 del codice penale, che contiene norme in materia di delitti politici commessi all'estero e non viceversa.

Mi pare che il silenzio del legislatore costituzionale non possa essere considerato un richiamo all'articolo 8 del codice penale, per altro già vigente nel momento in cui fu emanata la Costituzione; e né penso sia consentito ritenere il codice penale illuminato da norme costituzionali che nulla dicono. Pertanto, le norme dettate dal costituente in materia di estradizione non possono essere utilizzate per dare un univoco e chiaro contenuto al reato politico.

Da questa premessa deriva, a mio avviso, che non è difficile affermare che tutta la materia del delitto politico ha bisogno di una definizione in sede costituzionale, per giungere alla quale si può anche partire da un esame sistematico dei contenuti di cui all'articolo 8 del codice penale. Non bisogna dimenticare, però, che gli interessi da tutelare in materia di estradizione sono diversi da quelli che si era inteso tutelare con la predetta norma del codice penale e che i delitti politici ai quali si pensava in passato, in sede costituente — cioè nei momenti in cui si affermò nel mondo e nel nostro ordinamento il diritto di asilo —, e quindi la limitazione dell'estradizione che ne è la conseguenza, erano ben diversi da quelli che attualmente hanno rilevanza.

Queste considerazioni valgono ancora di più quando della definizione di reato politico ci si deve servire per delimitare l'istituto dell'immunità parlamentare. Ricordiamoci della discussione che si svolse nei due rami del Parlamento in sede di esame della legge di estradizione per il genocidio; basta rileggersi gli atti per accorgersi di fronte a quali problemi si è trovato lo Stato, in sede di sottoscrizione prima e di ratifica poi, della convenzione europea sul terrorismo; basta ricordare le

differenti interpretazioni sul reato politico e sull'appartenenza o meno a tale sfera del reato di terrorismo. Se ne dovrà trarre la conclusione che, come ho detto, occorre che il legislatore costituzionale definisca una volta per tutte e a tutti i fini il reato politico: non soltanto al fine delle norme sull'immunità parlamentare, ma anche ai fini della estradizione e della valutazione della modernità e validità della normativa penale esistente.

Nessuna occasione è migliore di questa per affrontare il tema e dare una definitiva indicazione. Da dove possiamo partire? Le uniche definizioni esistenti, anche sul piano dottrinario, sono quelle che emergono dal codice penale (ma, ripeto, da esse partiamo soltanto per discutere, non per accettare). Da esse credo si possa tranquillamente partire per stabilire che cosa si vuole sancire nella Costituzione.

Nel codice penale si fissano due categorie. La prima ricomprende tra i delitti politici (che è categoria limitata rispetto ai reati politici) quelli che offrono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino; la seconda i delitti determinati in tutto o in parte da motivi politici. Si tratta di due categorie amplissime, considerate dal codice al fine di una possibilità di repressione, nel caso fosse stata ritenuta opportuna da parte del ministro della giustizia.

Adesso, invece, mi sembra che sia indispensabile ricercare, all'interno di queste categorie amplissime, quei reati ai quali nell'ordinamento costituzionale italiano vigente si attagli la definizione di politico.

Cominciamo con la seconda categoria, quella dei reati soggettivamente politici. Per essi è sorto il problema, in dottrina ed in Parlamento, di definire i reati compiuti per ragioni di terrorismo, e quindi si è dibattuto sulla possibilità di sottoporre a ratifica, senza modifiche costituzionali, la già citata convenzione europea.

Senza entrare nel dibattito aperto, esporrò semplicemente un'opinione. L'estradizione del cittadino e dello straniero deve essere consentita per i reati di

terrorismo, il cui movente può anche essere tutto politico, ma non può essere considerato tale dalla norma (siamo in sede di riforma della Costituzione, attenzione, non in sede di interpretazione). Quindi, il movente politico, che in ogni caso deve essere l'unico e non soltanto uno dei tanti perché si possa parlare di delitto politico, può essere preso in esame per quanto riguarda l'estradizione o per quanto attiene all'immunità, ma quando occorre decidere per una norma garantista il movente politico non può essere quello di terrorismo.

Le Commissioni riunite esteri e giustizia esamineranno fra poche ore di nuovo il disegno di legge di ratifica della convenzione europea sul terrorismo. In quella sede (che non è la sede propria, a mio avviso, perché il punto deve essere definito in sede di revisione costituzionale) dovrà essere stabilito che i reati di terrorismo, la cui ispirazione, per quanto aberrante, è sicuramente politica, non sono reati politici, e ciò per consentire la ratifica della convenzione.

Tale definizione non può, a mio avviso, essere data in via incidentale — diciamo così — ma in sede di legislazione costituzionale. Quindi, per quanto riguarda la definizione di «delitto politico», stiamo seguendo una strada che non è quella maestra.

Lo Stato italiano ha il dovere di garantire asilo allo straniero che abbia commesso un delitto ispirato da ragioni politiche, ma non ad un terrorista, non ad un individuo resosi colpevole di delitti contro l'umanità (è infatti questo il tema che è stato esaminato quando si è parlato di genocidio). Potrei dire che diverso è comunque il discorso per quanto riguarda il cittadino italiano e la sua estradizione, perché potrebbe anche essere non necessaria una modifica costituzionale (o un'interpretazione: vedremo che si può trattare anche solo di questo), se venisse mantenuta in vita una competenza dello Stato italiano a giudicare i cittadini italiani per reati commessi all'estero.

Occorre soprattutto tenere presente che il problema del diritto d'asilo non

può, nel 1985, essere più considerato con l'ottica del secolo scorso. Cito un'opinione autorevole: «Nel momento in cui viviamo gli uni accanto agli altri, in una integrazione economica e culturale crescente, ogni paese è direttamente toccato dai crimini che si commettono in questo spazio». E ancora: «La separazione degli ordinamenti, le remore all'estradiizione frutto di un'epoca di chiusi nazionalismi non hanno più senso. Bisogna ripensare il diritto di asilo in una dimensione europea, tanto più che in Europa vigono sistemi liberali altamente sofisticati, nei quali sono garantite le libertà fondamentali e la piena tutela dei diritti degli imputati». Queste cose le diceva Giscard d'Estaing nel 1977: consiglio il Governo italiano di fare proprie queste parole e di ripeterle al governo socialista francese attualmente in carica!

Per quanto riguarda invece i delitti contro gli interessi politici dello Stato o contro i diritti politici del cittadino, credo che le definizioni siano esatte e che difficilmente se ne possano trovare di più valide. Si tratta di vedere più i contenuti che le espressioni.

Agire contro gli interessi politici dello Stato o contro i diritti politici del cittadino tutelati da norme penali significa, qualunque sia il movente, commettere reati politici, non certo delitti comuni. Quali siano nel dettaglio tali delitti, non interessa evidentemente precisare, né oggi né in sede «costituente». Gli interessi politici dello Stato e i diritti politici del cittadino sono quelli considerati dalla Costituzione vigente (noi abbiamo una Costituzione modificabile) e sono anche quelli considerati dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo. Il legislatore ordinario dovrà poi definire i reati, ma non potrà indicare nuovi o diversi interessi o nuovi o diversi diritti senza collocarsi fuori della Costituzione o contro di essa. L'importante è che, intendendosi ormai pacificamente per «interesse» un rapporto fra un soggetto cui fa capo un bisogno ed un bene atto a soddisfare il bisogno stesso, la nozione più complessa di interesse politico (più complessa per-

ché il connotato della politicità si presta a molteplici valutazioni) non significhi soltanto «interessi fondamentali dell'apparato governativo» ma tutti gli interessi sovrani dello Stato; e che, riferendosi ai diritti politici dei cittadini, non si guardi soltanto a quelli dei singoli ma anche a quelli delle formazioni sociali nelle quali la personalità del singolo si estrinseca, nonché ad alcune fondamentali libertà civili della collettività.

Se queste definizioni possono essere accettate come base di discussione (si intende che io le ritengo valide), devono valere per l'estradiizione, per «illuminare» il codice penale e per limitare le immunità ai reati politici (non poi tanti), cioè per limitare la garanzia dell'inviolabilità del parlamentare al solo caso del reato politico.

Se si vuole attuare una riforma, è indispensabile innovare e non soltanto modificare qualche parola. E se proprio non si vuole innovare, per lo meno ci si decida — in questo momento — a chiarire il significato di «delitto politico», con riguardo a tutte le esigenze che mi sono permesso di indicare. Se neppure questo si vuole, allora credo che non valga la pena di affrontare argomenti così importanti, quali quelli che il Parlamento — non noi qui presenti, né una Commissione — hanno davanti agli occhi.

Se di fronte alla necessità, e non solo all'interesse, di giungere alla definizione di «reato politico», si fugge o si frappongono eccessive difficoltà, ho motivo di pensare che esistano ragioni, tenute celate, della contrarietà a tale scelta. E non può che trattarsi della volontà di non mutare alcunché di fondamentale.

Se, per caso, qualcuno pensasse che noi sosteniamo l'ipotesi di un'indulgenza per i delitti politici, si sbaglia di grosso, perché quell'alone di idealità che, all'inizio del diciannovesimo secolo, circondava i delinquenti politici e l'indulgenza che veniva ad essi riservata sono cose molto vecchie, alle quali, certamente, noi non ci richiamiamo. Chiediamo, invece, che vengano garantiti i parlamentari accusati di reati politici e non quelli accusati di reati

comuni. Si tratta di azioni di natura assolutamente diversa: mentre per il delitto politico si tratta, in sostanza, di garantire la insindacabilità, per il delitto comune si tratta di ben altro, che non ha nulla a che vedere né con l'autonomia o con le garanzie riservate al Parlamento né con le garanzie concernenti il singolo parlamentare, la cui osservanza è assicurata a mio avviso, sufficientemente dalla cosiddetta insindacabilità o irresponsabilità.

Lo scopo di una soluzione, quale quella che noi abbiamo indicato, è di far cessare gli abusi. Non debbono più esservi discriminazioni, quelle discriminazioni che hanno visto parlamentari appartenenti a partiti maggiori coperti dalla immunità per reati comuni e parlamentari appartenenti a partiti minori rinviati a giudizio per reati politici e, in particolare, per reati di opinione. Queste sono le verità che traspaiono dall'uso distorto dell'immunità, dovute all'esistenza di una norma che consente queste discriminazioni e prevaricazioni da parte della maggioranza.

Oggi si ha timore di modificare sostanzialmente l'istituto e ritengo che si nutrano preoccupazioni circa l'ipotesi di modificarlo nella direzione da noi proposta, perché cadrebbero molti scudi. Io, invece, considero la modifica, che mi sono permesso di proporre ancor oggi, anzi di riproporre fino all'ultimo in quest'aula, come la primaria fonte di moralizzazione della vita pubblica. L'elezione alla Camera non può servire per coprire malefatte, né per essere autorizzati a commetterne. È inutile, se non ridicolo, mutare le regole della procedura soltanto in modo da trasformare il silenzio della Camera in assenso — perché questa sarebbe una delle importanti modifiche che emergono dalle posizioni della maggioranza —, con la conseguenza che otterrebbe garanzia chi riuscisse a far decidere subito il suo caso, al contrario di chi, per qualunque motivo, non dovesse ottenere una decisione immediata e tempestiva.

Credo che occorra agire in profondità. E se si ritiene che lo Stato delle istituzioni

in Italia sia tale da non consentire la caduta della garanzia della inviolabilità, lo si dica con franchezza, ma, nello stesso tempo, si ponga mano a risanare le istituzioni. Se ciò neppure si vuole, come emergerebbe dai lavori della Commissione, allora diciamo che non si vogliono compiere scelte, e ci si vuole limitare soltanto ad aggiustamenti formali.

Ritengo che la peggiore soluzione alla quale si possa giungere sia quella di non decidere nulla di veramente innovativo. Noi siamo disponibili a modificare le nostre proposte, per esempio siamo disposti ad escludere qualunque garanzia di inviolabilità, cioè siamo disposti a considerare tali garanzie in riferimento al procedimento penale ed a limitare l'immunità parlamentare ai reati di opinione. Non siamo invece disponibili per soluzioni che non cambiano nulla o che tendono a non far cambiare nulla. Ci troviamo di fronte a grandi responsabilità e quindi, se posso rivolgere un appello, con la modestia della mia persona, vorrei invitare tutti i colleghi ad assolvere i propri compiti. Noi ci assumeremo le nostre responsabilità non confondendoci, in ogni caso, con coloro che vogliono impedire il decollo di qualsiasi riforma: questa è già una garanzia! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia doveroso dichiarare per quale ragione intervengo in questa discussione che, al di là dei limiti sostanziali stabiliti dal nostro regolamento, mi sembra essersi dilatata, e giustamente, stante la rilevanza e l'importanza della materia oggetto del dibattito. Ho chiesto di parlare in sede di discussione dell'articolo unico non solo per illustrare gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre, ma soprattutto per motivare la nuova posizione che ritengo giusto, doveroso assumere nei confronti del testo in esame. Mi riferisco, lo dico in

modo molto esplicito, all'emendamento elaborato dal Comitato dei nove che tende a modificare il testo proposto dal relatore.

Devo con piacere dar atto a tutti i membri del Comitato dei nove ed al suo presidente di aver lavorato con encomiabile impegno per comprendere le ragioni dei singoli deputati e dei gruppi in esso rappresentati, per avvicinare e sintetizzare le diverse posizioni, anche antagoniste, espresse in Commissione ed in Assemblea. Se si fosse proceduto — mi sia perdonata questa considerazione — con lo stesso metodo allorchè si predispose il testo della Commissione, noi oggi ci troveremmo in una situazione diversa e più avanzata, e forse soddisfacente per tutti, in ordine all'opzione sul testo inerente alla revisione dell'articolo 68 della Costituzione.

Mi sia consentito ricordare che, in sede di discussione sulle linee generali, ebbi ad esprimere le ragioni della mia insoddisfazione per il testo presentato dal relatore, ragioni che erano soprattutto rivolte a quanto da questo testo emergeva su tre questioni: quella dell'individuazione della fattispecie produttiva degli effetti integrativi della concessione o del diniego dell'autorizzazione; quella del tipo di tutela, della sua uniforme o differenziata disciplina sulla base della tipologia dei reati; quella della potestà del collegio parlamentare in materia di conservazione della pienezza della sua composizione, come voluta dal corpo elettorale, sia per l'ipotesi di detenzione dell'eletto per procedimento penale iniziato prima dell'indizione dei comizi elettorali, sia per l'ipotesi di esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna.

Comincio da quest'ultima questione, signor Presidente, onorevoli colleghi, e dichiaro di essere pienamente concorde con la soluzione proposta dall'emendamento sottoposto dal Comitato dei nove al nostro voto e a modifica del testo della Commissione. La ragione è evidente, signor Presidente. La formulazione del Comitato dei nove è tale da soddisfare i principi che l'ordinamento costituzionale vigente san-

cisce e che io credo debbano essere confermati e sostenuti.

Si tratta di principi diversi del nostro ordinamento democratico; principi che si integrano, si combinano in modo tale da salvaguardare la presunzione d'innocenza dell'imputato sino alla sentenza irrevocabile di condanna, ma anche tali da rendere quanto mai protetto il diritto di elettorato, e sotto il profilo individuale e sotto il profilo dell'interesse della collettività nazionale che si esprime nel corpo elettorale. La confluenza dei principi costituzionali, alla quale mi riferisco, rende infatti l'elettorato passivo ed attivo un diritto con capacità, con attitudine di resistenza, di forza difensiva, tali da precludere una sua compressione meccanica, automatica, di fronte ad un atto, pur presuntivamente legittimo, dell'autorità giudiziaria, nel caso di procedimento penale iniziato prima dell'indizione dell'elezione, perchè è sorretto dalla presunzione di innocenza, di cui all'articolo 27 della Costituzione, presunzione che va ribadita in riferimento a questa fattispecie normativa.

Negli altri casi invece (tra i quali quello della sentenza irrevocabile di condanna) l'elettorato sia passivo sia attivo — il principio, il valore che l'elettorato assicura e garantisce come fondamentale di questo ordinamento — è sostenuto nella sua preminenza, come valore giuridico da salvaguardare da parte del potere parlamentare, mediante misure atte ad assicurare la pienezza, l'intangibilità dall'esterno, cioè dall'autorità giudiziaria, del *plenum*, della integrità di ciascuna Camera.

Non si dirà certo che questo diritto di elettorato risulti, per caso, troppo assistito nel nostro ordinamento rispetto ad altri diritti soggettivi pubblici, considerati anche come fondamentali. Il fondamento vero del nostro ordinamento è quello della democrazia politica: il potere sovrano del popolo ad essere rappresentato, il diritto dei cittadini ad essere rappresentati e a rappresentare. Qualunque conseguenza che sia motivabile su questa base ed in questa logica va valutata con estremo favore in sede interpretativa e ricostruttiva dell'ordinamento ed anche

in sede di revisione, visto che quello di revisione costituzionale è un potere costituito, perciò limitato implicitamente dal contesto normativo nel quale si colloca, e nel quale è inserito.

Vengo, signor Presidente, alla seconda questione e cioè alla uniformità o differenziazione della disciplina costituzionale sulla procedura autorizzatoria. Io ritengo di dover insistere sulla mia tesi ed insisterò per l'approvazione dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare. Esso è volto a differenziare il tipo di maggioranza necessaria per procedere all'atto volto a produrre l'effetto del diniego di autorizzazione, a seconda che si tratti di reati di un certo tipo o di tutti gli altri reati. Il subemendamento che ho presentato assieme all'onorevole Rodotà, e che reca il numero 0.1.15.1, prevede che quando si è di fronte a reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio la proposta di diniego debba essere votata a maggioranza assoluta. Mi sembra necessario, per reati di questa natura, rendere più gravosa, più difficile, non con una diversa procedura, ma con il *quorum* necessario, l'adozione di un provvedimento di diniego.

E ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, perché proprio dal parlamentare, dal rappresentante del popolo, dal titolare di una frazione — almeno — del potere di indirizzo politico, del potere legislativo e del potere di controllo — insisto sul potere di controllo — ci si aspetta un comportamento quanto mai rigoroso, quanto mai ligio, quanto mai indiscutibilmente vincolato al rispetto dei valori e dei principi incorporati nelle norme che riguardano l'agire nell'interesse pubblico, della pubblica amministrazione, l'agire nell'esclusivo interesse pubblico della pubblica amministrazione. L'interazione dell'espressione è qui quanto mai opportuna: evoca insistentemente l'etica politica, richiama un concetto a me molto caro — e per fortuna non solo a me, credo, in quest'aula — racchiuso in una frase che pronunzio senza enfasi, ma con molta convinzione: le virtù repubblicane.

Credo che un identico discorso debba essere fatto per i reati contro il patrimonio e qui non sto ad enumerare le ragioni, che mi sembrano a tutti evidenti.

Il secondo ordine di motivi per cui ritengo necessario rendere più gravosa l'adozione di un provvedimento di diniego per reati di questa natura è che si tratta di reati che più turbano l'opinione pubblica, quella che ci giudica, quella alla quale noi dobbiamo rispondere, quella che, se non agiamo secondo le ragioni profonde dell'etica politica, più si distacca, più tende ad allontanarsi dalle istituzioni repubblicane, più viene ad essere carpita dal disincanto per la democrazia: un fenomeno che è mortale per le libere istituzioni, per le istituzioni alle quali noi tutti — credo — teniamo in modo profondo.

Immagino subito le obiezioni a questa mia proposta, signor Presidente. Perché — si può obiettare — per questi reati si vuole rendere più difficile e meno agevole il diniego dell'autorizzazione, a fronte di reati più gravi, come quelli contro la persona? La risposta è molto facile: perché proprio i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio sono quelli per i quali è più frequente la richiesta di autorizzazione a procedere. Infatti, non è l'omicidio, per fortuna, il reato per cui si chiede di pronunciare l'autorizzazione a procedere a carico di un membro del Parlamento.

Ma c'è una ragione di più e devo dirla. A ben considerare, i reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio sono — o possono essere — quelli più intrisi di politicità, possono, cioè, dar luogo a più fondata preoccupazione di intento persecutorio. Certo, anche perseguendo reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio si può agire per fini che hanno poco a che fare con la giustizia, ma sta di fatto che per questi reati la sensibilità della pubblica opinione è ben più acuta.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Ferrera, permette un'osservazione? Il pecu-

lato per distrazione è un reato contro la pubblica amministrazione.

GIOVANNI FERRARA. Vengo subito al punto. So perfettamente — lo sto dicendo — che non è affatto escluso che il fine persecutorio venga realizzato anche attraverso reati di questo tipo; ma è un prezzo che va pagato. È un prezzo che va pagato per rendere credibili le istituzioni.

Altro problema, altra esigenza, onorevole Labriola, è quella di modificare il codice penale, per eliminare la possibilità di interpretare certe ipotesi di reato, come i reati di peculato per distrazione, in un modo che mi sembra da tutti molto contestato, e che ha dato luogo alla relativa giurisprudenza. Tale giurisprudenza, probabilmente, non ha mai tenuto in debito conto i principi del diritto amministrativo o non si è soffermata adeguatamente sui moduli legali dell'azione della pubblica amministrazione.

Dicevo, comunque, che questo è un costo da pagare, perché quei reati rendono più acuta l'insoddisfazione della pubblica opinione per quello che riguarda l'azione, la tendenza, il cattivo uso fatto dalle due Assemblee dell'immunità parlamentare.

Devo aggiungere un'altro motivo. Poiché è veramente gravoso per una Assemblea procedere al diniego dell'autorizzazione a proseguire l'azione penale per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, tale diniego dovrebbe essere giustificato da ragioni molto forti (solo così sarebbe possibile ipotizzare un diniego) e condivise il più possibile, in modo da rendere esplicito e trasparente all'opinione pubblica il motivo per il quale il diniego viene approvato.

Vengo, ora, al primo dei problemi che ho enunciato e che, ricordo, avevano determinato il motivo del mio dissenso rispetto al testo del relatore Galloni: la questione della fattispecie integrativa dell'effetto autorizzatorio. Il testo del Comitato dei nove risponde perfettamente alle esigenze istituzionali che ebbi l'onore di illu-

strare in quest'aula in sede di discussione generale, il 18 dicembre dell'anno scorso. Sostenni allora che non il decorso del tempo, non l'inerzia, non il silenzio, ma un atto di assunzione di responsabilità, negativo o positivo, doveva essere previsto in materia di autorizzazione a procedere a seguito di una richiesta dell'autorità giudiziaria.

Invocai la coerenza con il principio che si voleva e che si vuole tuttora, per fortuna, affermare e per il quale l'autorizzazione a proseguire l'azione penale è una prerogativa di funzione e, come tale, è riferibile all'organo parlamentare, non alla singola persona del deputato. Di qui la necessità assoluta, secondo me inderogabile, di una pronuncia, di un atto posto in essere dall'Assemblea di ciascuna Camera.

Perciò non ho che da compiacermi dell'attenzione che presumo sia stata benevolmente data a questa mia preoccupazione ed a questa mia tesi, dato che il mio punto di vista è oggi recepito da quasi tutti i settori e soprattutto è contenuto nel testo del Comitato dei nove. In tale testo, infatti, si legge: «Sulla richiesta di autorizzazione a proseguire l'azione penale» — ometto tutte le altre espressioni — «si pronuncia l'Assemblea».

Il significato di questa affermazione mi sembra univoco, signor Presidente. In ogni testo normativo, a quanto io so, il verbo usato all'indicativo presente comporta imposizione, obbligo, dovere di fare. Io avevo suggerito, per la verità, un'espressione tendente ad utilizzare una formula contenuta nella Carta costituzionale: la convocazione di diritto. Non ho ragioni per insistere su quella ipotesi: mi sembra, cioè, che vada benissimo il testo emerso dal confronto svoltosi in sede di Comitato dei nove. Resta, quindi, solo il problema delle modalità attuative di tale normativa che è tutto da riservare alle soluzioni individuabili attraverso il regolamento parlamentare. Anche la questione del termine entro il quale va convocata la Camera affinché possa pronunciarsi entro 120 giorni, è problema da affrontare e risolvere age-

volmente in sede di regolamento parlamentare.

A questo punto, mi pare che non possano esserci dubbi di sorta sul significato dell'innovazione, secondo me profonda, importante e positiva, che si vuole apportare al testo della Costituzione. Come si può definire la fattispecie normativa deducibile dal testo del Comitato dei nove? Si può dire che tale testo prevede e attribuisce a ciascuna Camera un potere ad esercizio vincolato, e vincolato non quanto al contenuto, bensì quanto all'oggetto e quanto al tempo entro il quale l'esercizio è dovuto.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Come per il bilancio dello Stato!

GIOVANNI FERRARA. Infatti! Ma vengo ad altro tema. La scorsa settimana un autorevole collega di parte democristiana, l'onorevole Gargani, si chiedeva per quale ragione nel testo del Comitato dei nove sia stata aggiunta l'espressione (della quale ho qualche responsabilità): «...l'autorizzazione è concessa se l'Assemblea non approva una proposta motivata di diniego». La risposta è semplice; basta avere un po' di esperienza parlamentare per comprendere subito che si tratta di rovesciare la prassi, instauratasi — secondo me fondatamente — alla Camera e al Senato, secondo la quale il voto contrario alla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere viene considerato come diniego di autorizzazione.

Dicevo che si vuole rovesciare questa prassi per far sì che si adottino comunque una delibera, sapendo qual è il suo effetto ed anche qual è l'effetto dell'inerzia. Si vuole cioè che non vi siano delibere implicite, delibere *a contrario* o rifiuto di deliberare a vantaggio di singoli, e che vi sia piena consapevolezza delle ragioni per le quali e degli effetti per i quali ciascuna Camera si pronuncia. Questa è la ragione: nulla di più e nulla di meno. Tutto qui, onorevole Gargani.

Domando allora perché questa espres-

sione normativa non va bene, se è vero quello che lo stesso onorevole Gargani ha avuto modo di dire in quest'Aula e se è vero quello che ha scritto sull'organo del suo partito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un'altro problema, posto dall'onorevole Gargani, che va affrontato: quando, in quale fase, in quale momento deve essere chiesta l'autorizzazione a procedere? Rigore vorrebbe che si facesse riferimento ad un istituto tecnicamente sicuro, quello dell'imputazione, incisivamente e chiaramente definito dall'articolo 78 del codice di procedura penale. Non voglio tuttavia insistere sul rigore di interpretazione da trasferire nel testo costituzionale; non voglio nemmeno insistere su questa necessità. Dico soltanto che, se si vuole tornare indietro proceduralmente, lo si può anche fare e, dunque, ci si può riferire all'articolo 84 (usando una formula analoga a quella in esso contenuta) dal codice di procedura penale. Ma, signor Presidente, non sarei del parere di irrigidirsi al riguardo facendo fallire il procedimento di riforma. Non è questa la questione centrale.

L'esigenza vera è piuttosto quella di far in modo che la *notitia criminis* non arrivi nuda e cruda di fronte al Parlamento. Se dovesse prevalere la tesi in base alla quale la *notitia criminis* deve giungere tal quale ad un ramo del Parlamento (sottolinerei, intanto, che sarebbe piuttosto illusorio pensare alla credibilità di fattispecie di questo tipo) si verrebbe a determinare la conseguenza che il Parlamento dovrebbe agire come se fosse un giudice, procedendo all'istruzione. Si dice di non volerlo, che non si deve volerlo, poiché il Parlamento non deve sostituirsi materialmente al giudice. Ma, allora, coerenza, logica giuridica e politica, onorevoli colleghi, devono presiedere a questa parte della normazione di riforma dell'articolo 68 della Costituzione!

È la ragione per la quale, signor Presidente, ritengo che il testo della Commissione, per quanto riguarda i punti che ho detto, sia tale da poter soddisfare ampiamente e, comunque, da soddisfare piena-

mente le esigenze che ho manifestato e le preoccupazioni che ho avuto modo di esprimere.

Vi è un'ultima questione sulla quale vorrei soffermarmi per qualche minuto, quella posta dalla modifica del primo comma. L'innovazione che è stata apporata desta preoccupazioni e perplessità. Per la verità, io avrei preferito che si adottasse, da parte del Comitato dei nove, la proposta che mi ero permesso di suggerire, quella di individuare nel carattere rappresentativo della funzione parlamentare l'ambito ed il limite della inviolabilità. Il Comitato dei nove è stato di contrario avviso ed ha usato altre espressioni, sulle quali debbo, per la verità, esprimere qualche riserva. Perché? Il riferimento alle funzioni e agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni è un riferimento che non sembra a me rigorosissimo, dal punto di vista concettuale. Alcuni di questi atti e funzioni sono chiaramente riferibili anche al singolo parlamentare, mentre alcuni altri atti non lo sono, a meno che non si voglia intendere la parola «atto» come atto di mera iniziativa. L'esercizio della funzione legislativa, infatti, e l'esercizio della funzione di indirizzo sono, in quanto tali, realizzabili soltanto collegialmente. Intendo dire che esiste il problema della non sussunzione dell'atto di iniziativa nella funzione. È questione che può creare problemi interpretativi per il giudice, per la dottrina, per qualunque interprete.

Sollevo tale questione soltanto perché su di essa si possa riflettere, e non già perché tenga particolarmente all'espressione che avevo suggerito («funzione rappresentativa»), che mi sembrava e mi sembra la più adeguata a permettere che vengano escluse dalla copertura costituzionale, di cui al primo comma dell'articolo 68, le attività che non siano rappresentative, ma gestionali o di altro tipo, che non siano cioè le attività di rappresentare con tutta libertà, con tutta sicurezza e forza, gli interessi, le idee, i principi, i valori, dei rappresentati.

Signor Presidente, mi consenta un'ultima considerazione. Chi ha l'onore di

parlare in quest'aula, per cultura, convinzione, lunga milizia politica, non è certamente da ritenersi un conservatore. Ma non essere un conservatore non significa non volere e non dovere conservare e garantire conquiste che costituiscono il patrimonio fondamentale della democrazia politica, fino a quando ci sarà una distinzione tra governati e governanti. Ebbene, in quanto non conservatore, tengo molto a conservare i principi enunciati nell'articolo 68 della Costituzione. Sono convinto che, proprio per conservare quei principi e per salvaguardare quelle conquiste fondamentali della democrazia rappresentativa, è necessario riformare seriamente le disposizioni costituzionali dell'articolo 68. Altrimenti quei principi non saranno più ritenuti credibili dall'opinione pubblica e non saranno più dalla gente considerati un baluardo della democrazia.

È per queste ragioni di fondo che abbiamo il dovere di riformare l'istituto e di rendere la procedura parlamentare trasparente e credibile, soprattutto volta a fare in modo che le ragioni dello Stato di diritto coincidano con le ragioni dell'autonomia e della libertà parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, sono convinto che il Comitato dei nove abbia fatto un buon lavoro. Aveva alle spalle la discussione generale, seguita alla relazione dell'onorevole Galloni, discussione che aveva fatto registrare un largo consenso e aveva evidenziato e sottolineato taluni problemi che si trattava dunque di approfondire e chiarire, perfezionando la formulazione del testo in esame. Proprio in tale direzione il Comitato dei nove si è mosso. Non vi è stato, a mio avviso, alcuno stravolgimento, né vi è stata correzione di rotta rispetto al primo testo. La delicatezza di questa riforma giustifica la complessità dello sforzo compiuto, che io ritengo sia

stato meritorio: sono d'accordo con quanto rilevava poc'anzi il collega Ferrara.

La discussione, per altro, è giunta ad un punto in cui si impongono delle conclusioni. Non può diventare un esercizio artificioso, né divagante, un tessuto senza fine di dubbi ed anche di equivoci. Vi è uno schema essenziale di riforma dell'articolo 68 della Costituzione, che ha carattere procedimentale, e vi sono problemi specifici. C'è un accordo sullo schema essenziale, che, come dicevo, investe in particolare la procedura di autorizzazione prevista dall'attuale secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione? Questo è l'interrogativo cui occorre rispondere subito e senza riserve in questa sede.

Vi sono, dicevo, problemi specifici, alcuni anche rilevanti. Ad esempio, quelli riguardanti il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito, non intendo assolutamente ripetere quanto già affermato, a nome del nostro gruppo, dal collega Spagnoli. Aggiungo solamente che il dibattito della scorsa settimana ha alimentato e non dissipato in noi le preoccupazioni. Ci è sembrato, infatti, di cogliere un sintomo non rassicurante nelle riserve che abbiamo sentito esprimere, ad esempio, sulla aggettivazione di esclusività collegata agli atti di esercizio delle funzioni parlamentari, inserita dal Comitato dei nove. Su questo, ripeto, non voglio aggiungere altro e mi richiamo a quanto già affermato dal collega Spagnoli.

Vi sono poi le questioni attinenti all'attuale secondo comma ed alla sua riforma, essenzialmente procedimentale. La discussione si è soffermata in particolare sul momento in cui viene ad operare la prerogativa. Come e quando opera? Si tratta di un punto delicato su cui siamo intervenuti con il nostro emendamento, *ad adiuvandum* e non certo con ispirazione alternativa rispetto allo sforzo unitario compiuto dal Comitato dei nove, nel tentativo di pervenire ad una soluzione rispettosa di esigenze ed equilibri delicati.

L'ipotesi dell'azione penale iniziata

prima dell'elezione del parlamentare non poneva e non pone particolari problemi. È di tutta evidenza, infatti, che in questo caso l'autorità giudiziaria deve immediatamente trasmettere la richiesta al Parlamento e sospendere di conseguenza il procedimento. Più delicata appare la soluzione quando l'azione penale intervenga dopo l'elezione del parlamentare. In questo caso occorre individuare il momento in cui far operare la sospensione del procedimento.

In Commissione la posizione iniziale del relatore, onorevole Galloni, si presentò molto sbilanciata in avanti, nella direzione opposta alle preoccupazioni che anche in questi giorni abbiamo visto affiorare in molti colleghi, anche dello stesso gruppo parlamentare dell'onorevole Galloni. Secondo quella posizione la sospensione per effetto dell'immunità doveva operare al momento del rinvio a giudizio del parlamentare e questo per rispondere ad una preoccupazione anche fondata: quella di risparmiare al parlamentare l'esposizione alla rischiosa pubblicità del procedimento di autorizzazione da parte della Camera, talvolta più penalizzante della stessa istruttoria, in tutti quei casi in cui l'iniziativa penale sia destinata ad una rapida archiviazione o al proscioglimento istruttorio. Si voleva, cioè, garantire il parlamentare rispetto a procedimenti penali connessi a denunce avventate o strumentali e perciò destinate a deperire rapidamente. Da parte nostra si espresse fin da allora la preoccupazione di non lasciar scoperta dalla garanzia dell'immunità l'intera fase istruttoria.

Non v'è dubbio, infatti, che in linea di principio la Costituzione repubblicana ha sancito la piena indipendenza delle funzioni del potere giudiziario sicché, sotto tale aspetto, è stata da più parti sollecitata una evoluzione più aperta del nostro sistema costituzionale rispetto alle preoccupazioni garantistiche che tuttora costituiscono la forte ascendenza storico-politica dell'istituto della immunità e addirittura se ne è reclamato il superamento *tout-court*.

È una linea non condivisibile; ma la questione è un'altra. Ferma restando la perdurante validità di un istituto garantistico, espressivo di una tutela che sia rivolta alle funzioni parlamentari, capace di evitare che ne venga mortificata l'autonomia prevenendo indebite invasioni e interdiciendo di queste taluni effetti incisivi, la prima questione da affrontare è proprio quella del momento in cui deve scattare la prerogativa.

È stato giustamente osservato che in fondo la logica dell'attuale articolo 68 ha le sue radici in un processo penale che ha subito profonde trasformazioni dagli anni della Costituente. L'autorizzazione prevista dai costituenti si collegava, tra l'altro, al sistema del processo previsto dal codice Rocco, dal suo articolo 15, di quella istruttoria nella quale la processualizzazione dell'azione penale aveva un momento iniziale ben definito e avanzato nel tempo reale del procedimento; alle sue spalle si sviluppava in profondità una lunga fase, prima di quella realmente processuale. Alcuni la definirono la fase amministrativa del processo.

La situazione era sotto tale aspetto assai più negativa per i diritti dell'imputato, ma certo chiara ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 ed in conseguenza era chiara l'impostazione dell'articolo 68. L'immunità non opponeva un ostacolo alla promozione dell'azione penale, ma alla pienezza del suo esercizio mediante una condizione di perseguibilità dell'azione che veniva ad essere, come è stato largamente precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, da un lato una condizione di efficacia degli eventuali atti precedenti all'autorizzazione, e dall'altro un presupposto per la validità di quelli successivi all'autorizzazione.

Ma, dicevo, il confine immunitario risultava formalmente chiaro e coincideva con la formazione dell'accusa e la contestazione di un ordine, ancorché nel dibattito dei costituenti questo aspetto risulti sostanzialmente sottovalutato e non guidato da una consapevole chiarezza di prospettive processuali. L'evoluzione novellistica del processo penale

e ancor più la delega per il nuovo processo sollecitano una revisione che penetri lo stesso articolo 68 per dirimere incertezze che si sono accumulate negli anni, per fugare timori e preoccupazioni. Proprio perché l'articolo 68 è calato in un sistema politico-istituzionale nuovo rispetto alle origini dell'istituto, la realtà che gli fa da sfondo è profondamente mutata e penetrata oggi di un forte soggettivismo istituzionale. Esso è espressione anche positiva e liberatoria di processi più di fondo e tuttavia incide, e come, sulla sempre necessaria misura oggettiva dei rapporti infraistituzionali che vogliono il Parlamento espressione centrale, alta e credibile della sovranità.

Che uso ha fatto il Parlamento della prerogativa a tutela delle proprie funzioni? Un uso troppo spesso distorto, lo si è riconosciuto, che ne ha eroso la credibilità, aprendo un circolo vizioso alimentato da fenomeni talora inquietanti per la stessa autonomia parlamentare.

Non è infondata, infatti, la preoccupazione di una tendenza giurisprudenziale a spostare i confini di quella condizione di perseguibilità imposti dall'autorizzazione; ma è altresì vero che il Parlamento non è nelle condizioni di opporre un credibile rispetto della sua autonomia a devianti interferenze del potere giudiziario, quando pretende di rinserare e difendere oltre i confini della prerogativa dell'immunità interessi che non sono suoi, privati comportamenti, estranei alla politica rappresentatività del mandato, ed anche distorsioni che ne stravolgono il senso in affarismo spregiudicato, che pretende di affrancarsi dalle regole, oltre che del mercato, della legge penale.

Occorre quindi ritrovare una regola che spezzi il cerchio di questa duplice erosione, cui non è di soccorso la nebbia di una sofisticata schermaglia interpretativa nella quale, da un lato, si percorre a ritroso la processualizzazione della vigente istruttoria, sino alla garanzia della comunicazione giudiziaria, e dall'altro, da parte delle autorità procedenti, si tende talvolta a spingere sempre più

avanti la soglia delle proprie richieste sospensive del processo.

Questo è il quadro del contrasto, ma anche delle insanabili contraddizioni interne all'una e all'altra logica. Non si può, da un lato, voler giudicare la serietà del procedimento, ovvero della pretesa punitiva — giacché a questo è deputato il nostro giudizio autorizzatorio, ed in questo consiste la essenziale politicità dell'atto di autorizzazione — e al tempo stesso pretendere di fermare ad una soglia del tutto impalpabile la richiesta su cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi; un giudizio che, o rischia di surrogarsi a quello del giudice (ne parlava poc'anzi il collega Ferrara), e ciò è totalmente estraneo alle nostre funzioni; o rimane *sine materia*, in modo contraddittorio e paradossale, perché pretende poi di pronunciarsi sulla richiesta, affermando che essa è da respingersi, perché viziata da un *fumus persecutionis*. La logica del sospetto, alla fine equanime, penalizza tanto la giurisdizione, quanto il Parlamento. La regola deve poter consentire l'archiviazione della *notitia criminis* infondata. Essa non può fermare la promozione di un accertamento che è nell'interesse della parte e della giurisdizione. D'altra parte, non meno contraddittoria, oltre che scorretta, è la pretesa punitiva, quando si spinga, prima della richiesta, ben oltre soglie processuali che le sono precluse. Essa finisce per alimentare una difesa sospettosa e chiusa, da parte del Parlamento, che viene a colpire, alla fine, l'efficacia stessa di quella pretesa punitiva.

Soccorre, a questo fine, un momento processuale di riferimento (ne parlava Ferrara), che per sua natura, nell'economia funzionale del procedimento, non soffre di quel carico di congiuntura novellistica che ha caratterizzato l'evoluzione del processo e regge all'ulteriore sviluppo imposto dalla delega per il nuovo codice; ed è un'adeguata, stringata certezza di tempi, a partire dal cosiddetto primo atto istruttorio, e non oltre la formulazione, comunque, del mandato...

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. È un atto istruttorio.

FRANCESCO LODA. ...ovvero il momento in cui il pubblico ministero, secondo la previsione dell'articolo 74 del codice di procedura penale, non può più chiedere al giudice l'archiviazione della *notitia criminis*, mancandone i presupposti di fatto e giuridici. È di tutta evidenza la necessità-opportunità di questa zona del procedimento, aperta ad un accertamento che consenta di non esercitare l'azione penale. È interesse primario della parte investita da *notitia criminis*; è interesse-dovere della giurisdizione, che va tutelato secondo esigenze che sono insieme di ragionevolezza e di coerenza costituzionale. È infine il necessario spazio su cui può e deve esercitarsi la valutazione politica del Parlamento quando è richiesto di autorizzazione; uno spazio naturalmente idoneo ad offrire i sintomi di eventuali distorsioni e forzature o, al contrario, a confermare la serietà della pretesa punitiva richiesta.

Perché non consentire l'archiviazione di un'accusa senza fondamento? Perché, delineato questo spazio funzionale opportuno e necessario, non circoscriverlo ulteriormente — come è previsto dal nostro emendamento — con la previsione di un termine breve a garanzia del parlamentare investito del procedimento? Sembra questa una strada praticabile.

Se si teme che, prima dell'ordine o del mandato, l'istruttoria possa alimentarsi e compiersi di fatto con danno non riparabile per il parlamentare, è possibile — come si è detto — individuare una soglia più arretrata, un momento più limpido di certezza.

È questo il problema vero? Se è così, non è difficile — ci pare — trovare una risposta rassicurante alle preoccupazioni emerse. Il punto vero della riforma è altro ed è stato colto e, devo dire, accettato nel dibattito. Se il versante della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria ha registrato differenziate sensibilità, reattività e preoccupazioni, non ho sentito alcuno che non abbia convenuto nel giu-

dizio sugli abusi che hanno deformato l'esercizio dell'autorizzazione da parte delle Camere ed in particolare la pratica dei tempi lunghi e vanificanti delle loro risposte. Si tratta dell'aspetto che più è venuto ad incidere sulla natura stessa dell'istituto in quanto per esso dalla sensibilità del cittadino l'immunità è stata ed è avvertita come un privilegio del parlamentare ed il Parlamento come un'area di rifugio per i pubblici e privati peccati del personale politico più rappresentativo del sistema.

Su questo quadro si è esercitata la riflessione e la proposta riformatrice; su una linea largamente condivisa, cioè su quella di elevare a rango costituzionale la certezza dei tempi del procedimento immunitario sicché, nella concretezza del rapporto tra autorità giudiziaria e Parlamento, la prerogativa riesca ad operare e ad essere intesa, su un piano procedimentale, come una serrata sospensione, una parentesi capace di rendere più credibile e persuasivo l'istituto quando il Parlamento lo eserciti respingendo la richiesta di proseguire l'azione penale.

Siamo certi che, da parte dei colleghi, intervenuti con riserve su questo punto non vi sono né confusioni né doppiezze. Occorre, però, evitare che il confronto si inaridisca nell'equivoco. La confusione sul cosiddetto silenzio-assenso mi pare sia stata diradata innanzitutto dall'intervento del collega Spagnoli e poi oggi da quello del collega Ferrara. La Commissione non ha proposto il silenzio-assenso. È questo un punto, a noi sembra, chiaro. Successivi emendamenti (il nostro, l'emendamento Ferrara) lo precisano limpidamente: i 120 giorni sono il termine inderogabile entro il quale il Parlamento deve esercitare la prerogativa immunitaria pronunciandosi. C'è accordo su questo punto? Anche gli onorevoli D'Acquisto e Gargani si sono dichiarati d'accordo.

Del resto, questo è il cuore della riforma, onorevoli colleghi, che non incide sostanzialmente sulla prerogativa: la innova sul piano procedimentale. Gli effetti del termine decorso non sostituiscono —

né lo possono — alcuna pronuncia, ma semplicemente e naturalmente costituiscono la sanzione di un termine perentorio scaduto, nella logica del procedimento.

Voi infatti potete costruire il ragionamento in questo modo: il giudice, quando debba azionare una *notitia criminis* a carico di un parlamentare, sospende l'azione, si astiene da qualsiasi atto, inoltrando al Parlamento notizia della pretesa punitiva e la conseguente richiesta di pronunciarsi sull'esercizio della prerogativa; entro 120 giorni il Parlamento si pronuncia, in caso contrario l'azione prosegue. Qui il presupposto è una pretesa punitiva il cui esercizio è condizionato al non prodursi di un atto parlamentare che, quando interviene, lo sospende fino al permanere del parlamentare nello *status* di membro del Parlamento. Il cosiddetto silenzio-assenso è sostanzialmente estraneo a questa impostazione.

Si può, però, sviluppare il ragionamento in quest'altro modo: l'autorità giudiziaria richiede al Parlamento di poter procedere nella pretesa punitiva, la Camera si pronuncia su questa richiesta, e deve farlo entro 120 giorni. Se questo è ciò che si vuole, si biforcano qui due livelli di disciplina. La non derogabilità del termine, largamente condivisa come acquisizione non rinunciabile del procedimento immunitario, da un lato, fa assurgere la pronuncia ed il termine a rango di norma costituzionale, ed investe, dall'altro, l'autonomia delle Camere, affinché questa assicuri, attraverso le norme regolamentari, la più idonea cadenza all'esercizio della prerogativa.

Resta tuttavia, onorevoli colleghi, la necessità di assicurare a quel termine, pur elevato a rango costituzionale, la sanzione conseguente, cioè l'effetto eventuale della sua inutile decorrenza, quando le Camere, venendo meno ad un proprio inconfiscato diritto-dovere, non si siano pronunciate. Anche qui è estraneo all'impostazione un qualsiasi elemento sostitutivo attribuito al silenzio delle Camere rispetto all'irrinunciabile e sovrano diritto-

dovere di pronunciarsi; si ha, invece, la coerente sanzione del termine scaduto, che consente alla pretesa punitiva, fermatasi alla soglia della prerogativa, di riprendere il suo corso.

In sostanza, si restituisce alla prerogativa, con questo soccorso a livello costituzionale di una stringente correzione procedimentale, la sua corretta funzione.

Su questo, onorevoli colleghi, non possono esserci equivoci: questo — come dicevo — era il cuore del testo Galloni, questo è rimasto il cuore del testo della Commissione. Su di esso tutti i gruppi hanno espresso consenso, e da parte di qualche gruppo si è precisato, anzi, che siamo in presenza del tratto qualificante, quindi non rinunciabile, della riforma; e noi condividiamo tale posizione.

Se così stanno le cose, non si comprenderebbe un equivoco tirarsi indietro. Che cosa può voler dire, infatti, dichiararsi d'accordo sui 120 giorni o sull'elevazione della pronuncia e del termine conseguente nella disciplina costituzionale, ma non dichiararsi d'accordo sulla previsione della sanzione al termine che viene accettato? È troppo evidente, colleghi, che in questo modo si lascia aperta la nuova disciplina all'equivoco, in sostanza si sottintende la derogabilità del termine.

Noi non possiamo accettare una posizione di questo tipo, perché — mi chiedo — in che cosa sostanzialmente verrebbe a consistere la riforma se, pur rinunciando ad una maggior limpidezza innovativa quale le verrebbe dall'assumere schiettamente il paradigma della condizione di perseguibilità di un'azione penale meramente sospesa, rinunciasse anche, con tutte le cautele assicurate sia sul versante della richiesta, sia su quello del procedimento autorizzatorio, a dare all'esercizio della prerogativa una seria e garantita cadenza temporale?

Se su questi punti mi sono soffermato più a lungo, è perché su questi era maturato un largo consenso, anche in occasione della discussione sulle linee generali; ed è giusto quindi che su questi punti il consenso si consolidi e le posizioni e le

responsabilità per l'ulteriore corso del provvedimento si chiariscano.

Non parlerò delle questioni, anche di rilievo, che hanno registrato, anche in questa fase del dibattito, una trattazione unitaria; né di quelle, pure di grande importanza, che riguardano — come già dicevo prima — il primo comma dell'articolo 68. Voglio toccare due punti sui quali la nostra posizione è stata sin dall'inizio differenziata in modo esplicito e che assumono un loro rilievo nell'economia della riforma.

Il primo è quello della motivazione che dovrebbe accompagnare la pronuncia di rigetto da parte delle Camere della richiesta autorizzazione; ovvero della motivazione con cui la Camera esercita attivamente la prerogativa, sanzionando con un atto politico la sospensione della pretesa punitiva della autorità giudiziaria.

È stato obiettato che la motivazione è propria dell'atto giurisdizionale. O ancora che essa si giustificerebbe nel quadro di un procedimento nel quale la pronuncia delle Camere fosse in qualche modo opponibile o impugnabile. Non credo che queste obiezioni siano fondate. Non intendo davvero qui affrontare la questione teorica della necessità della motivazione. Per quanto qui ci riguarda, mi limito ad osservare che essa costituisce, in sede politica, una possibile, e a taluni fini opportuna, modalità di estrinsecazione di un atto di volontà. E l'opportunità di una motivata pronuncia della Camera che esercita la prerogativa di opporre il diniego alla pretesa punitiva richiesta dalla autorità giudiziaria, si rileva dall'importanza dell'atto, innanzitutto dalla sua eccezionale incidenza sull'esercizio di un potere costituzionale cui compete l'obbligo costituzionale dell'azione penale. È opportuna appare altresì per il carattere intrinsecamente politico dell'atto, espressivo in sostanza di una specialissima e delicata funzione di controllo a tutela dell'autonomia e dell'integrità delle funzioni parlamentari. Opportuna quindi a conferire, anche oltre l'istruttoria referente delle Giunte parlamentari e indipendentemente da questa, trasparenza e

certezza ai rapporti fra un potere dello Stato e l'organo che esprime ed esercita la sovranità del potere democratico.

Appare sempre più opportuno, in definitiva, che quando il Parlamento si assume la responsabilità di esercitare positivamente la prerogativa dell'immunità, lo faccia dando conto delle ragioni, non trincerandosi dietro un *volo quia volo*, che in questo caso sarebbe poi un *nolo quia nolo*, tanto meno giustificabile, quando si tratti di negare l'autorizzazione a ragione di un lamentato sopruso o di una distorsione della pretesa punitiva.

È da questo stesso ordine di ragioni — ancorché ne sia diversa, naturalmente, la funzione disciplinare — che discende la previsione di una maggioranza qualificata per la pronuncia da parte dell'Assemblea del rifiuto al proseguimento dell'azione penale. Un convincimento che condividiamo con altri gruppi e che abbiamo apprezzato anche nell'ultimo emendamento presentato dall'onorevole Bozzi. Anche qui si tratta di una misura che valga a sottolineare un momento di particolare responsabilizzazione del Parlamento nell'esercizio della prerogativa.

È stato detto autorevolmente, colleghi, dall'onorevole Galloni, quando ha introdotto questo dibattito, dal presidente Labriola, quando ha illustrato all'Assemblea i lavori del Comitato dei nove, quali siano le ragioni di sostanza e non rinviabili di questa riforma. Sono state ribadite, perfezionate le misure di essa, che appaiono — non a noi soltanto — non rinunciabili. Ora dobbiamo tirare le somme, facendo ciascuno la propria parte e, tuttavia, sapendo che vi è un nucleo di questa riforma che deve resistere, perché essa sia, e che per esso occorre saperci intendere ed è necessaria, alla fine, un'intesa. Sarebbe serio, sarebbe grave, onorevoli colleghi, se in questo non riuscissimo.

Ci sono dei momenti, anche nella vita delle istituzioni, che hanno la capacità di un rapido chiarore, nel quale ci è dato di cogliere una vicinanza imminente e non preavvistata. Nell'asprezza delle urgenze della presente congiuntura politica, l'esito di questo dibattito può chiarirci, io

credo, la possibilità è la capacità di questa istituzione, che rappresentiamo, di vivere o il suo declino. Pensiamo bene, onorevoli colleghi, all'esito che saremo capaci di dare a questo confronto (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

Commissioni riunite II (Interni) e X (Trasporti):

STANZANI GHEDINI ed altri: «Norme generali del sistema radiofonico e televisivo pubblico e privato e regolamentazione della radiodiffusione sonora nella banda delle onde ultracorte e della radiodiffusione televisiva» (2616) (*con parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Sanità):

VALENSISE ed altri: «Disciplina delle aziende termali già inquadrare nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT)» (2156) (*con parere della I, della II, della IV, della VI e della XII Commissione*).

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, con lettera in data 15 febbraio 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 90, la relazione in merito alla utilizzazione, nel corso del 1984, delle misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei ser-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

vizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 8 marzo 1985, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ha trasmesso, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per studi di architettura navale, con il bilancio consuntivo per l'anno 1983 e preventivo per l'anno 1984.

Anche questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale per gli esercizi dal 1981 al 1983 (doc. XV, n. 68/81-82-83).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 marzo 1985, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per gli esercizi dal 1981 al 1983 (doc. XV, n. 69/81-82-83).

Anche questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Segni. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Signor Presidente, il dibattito è ormai ad uno stadio avanzato e la lunga discussione precedente mi esime certamente da un'esposizione complessiva dei problemi. È più utile, quindi, che mi riferisca ad alcuni dei nodi centrali, che sono emersi oggi, giovedì scorso e, prima ancora, nel dibattito in sede di Commissione e nel dibattito politico che ha preceduto l'odierna fase dell'esame.

La spinta ad affrontare questi temi è notoriamente venuta da una serie di distorsioni verificatesi nel corso di una lunga applicazione di questo istituto costituzionale. In particolare, il fenomeno che viene considerato giustamente come peggiore è stato, per molte legislature, quello della straordinaria lunghezza dei tempi.

Fenomeno, anch'esso frequente, ma purtroppo non solo riferibile all'istituto delle autorizzazioni a procedere è, poi, quello della politicizzazione del giudizio delle Camere, quello della difficoltà del Parlamento di arrivare a formulazioni obiettive, sottratte a spinte ed interessi, anche se molto spesso legittimi, di partito.

Sulla base di tutto questo si sono attivati meccanismi e spinte culturali, che si sono tradotti poi in vere e proprie iniziative politiche e parlamentari, per la revisione dell'istituto dell'immunità parlamentare. Prima di valutare nel concreto alcune modifiche proposte, non possiamo non dare risposte ad alcuni quesiti fondamentali che sono alla base di questa materia. Vi è innanzitutto un quesito che esige una risposta che è preliminare alle soluzioni che si possono proporre: l'istituto che permette all'ordinamento giudiziario di attivarsi nei confronti di un membro del Parlamento solo dopo l'esplicito pronunciamento da parte della Camera cui il parlamentare appartiene deve oggi essere considerato valido oppure è anacronistico, superato e non adatto alla odierna società?

In altri termini, l'istituto dell'autorizzazione a procedere è fonte di distorsioni e di cattive applicazioni tali da suggerirne l'abrogazione, o comunque una modifica che ne tolga le caratteristiche essenziali e

ne scardini l'impianto costituzionale? Una proposta di radicale mutamento di questo istituto è venuta dall'onorevole Pazzaglia, il quale non è la prima volta che formula una proposta di questo tipo. L'idea del Movimento sociale italiano è quella di mutare radicalmente il tipo di autorizzazione che le Camere devono concedere per un loro membro, di non estendere tale autorizzazione ad ogni tipo di procedimento giudiziario, e perciò ad ogni tipo di reato contestato al parlamentare, ma di compiere una distinzione fondamentale tra reato politico e comune.

Si propone quindi di stabilire un'area di improcedibilità o addirittura, secondo altre formulazioni, di inviolabilità nei confronti del reato politico, escludendo invece ogni concessione di autorizzazione a procedere per quanto riguarda i reati comuni. Questa, a mio giudizio, è la più importante se non forse l'unica vera modifica fondamentale rispetto all'attuale sistema costituzionale.

Per dare una risposta adeguata a questa proposta che è stata avanzata, non possiamo fare a meno di ripensare, anche se brevemente, alla funzione propria dell'istituto dell'autorizzazione a procedere e di chiederci se esso sia legato a certi momenti storici o strettamente connesso al funzionamento di un sistema democratico. In altri termini, dobbiamo chiederci se questo istituto sia o meno sostituibile, in quanto si è in presenza di un sistema di garanzie civili poste in essere da uno Stato democratico nel quale viviamo e vogliamo tutti continuare a vivere.

Sono stati già fatti alcuni richiami di ordine storico, che credo sarebbe bene ripetere, piuttosto che in quest'aula, fuori di qui, ai cittadini, in molti dei quali per un bombardamento di una erronea e difettosa informazione, per un insufficiente ed approssimativo modo di avvicinarsi al problema, si è certamente radicata l'idea che l'autorizzazione a procedere sia una sorta di privilegio sostanzialmente ingiustificato, una forma di diritto all'abuso, una forma di garanzia assoluta nei confronti del parlamentare. Va detto

chiaramente — ed io sono pronto a dirlo chiaramente alla opinione pubblica allorché si discuterà il problema — non solo che l'autorizzazione a procedere nasce proprio con il sorgere del Parlamento indipendente (non a caso nasce in Inghilterra insieme con l'istituto parlamentare), come tutela dell'eletto dal popolo nei confronti delle possibili prevaricazioni del sovrano, del potere esecutivo, e cioè nasce come strumento di democrazia, ma che costituisce ancora oggi, comunque lo si voglia vedere, un istituto a tutela e a salvaguardia dell'organo che è la massima espressione della volontà popolare e quindi il centro fondamentale del sistema democratico stesso: il Parlamento.

Che cos'altro è l'autorizzazione a procedere, se non la garanzia e l'assicurazione che il Parlamento non può a causa di spinte, di forze esterne, essere espropriato della sua legittimità, che gli viene esclusivamente dall'investitura popolare? Sono cambiati i termini del problema perché è cambiata la società civile, è cambiato il sistema democratico; non esistono più oggi poteri coercitivi affidati all'esecutivo, al Governo, al sovrano, come erano in altri ordinamenti. Chi era presente nella seduta di giovedì 28 febbraio, ha ascoltato nell'esposizione molto lucida dell'onorevole Gargani la descrizione di un fenomeno che oggi è sotto gli occhi di tutti, cioè che nella società di alcuni paesi occidentali degli anni '80 (forse non solo degli anni '80), e particolarmente in Italia, l'autorizzazione a procedere è diventata sostanzialmente uno strumento di tutela nei confronti di un altro possibile abuso di un altro potere, cioè del potere giudiziario.

Questa è una constatazione storica ineccepibile nel momento che viviamo. Non dimentichiamoci che le cose possono cambiare, che situazioni, oggi fortunatamente impensabili e che mi auguro mai abbiano a ripetersi, possono però concretizzarsi. Quante volte in paesi, pure di lunga civiltà, abbiamo visto recentemente tentativi di governi sostanzialmente autoritari di comprimere e di limitare in certe fasi la volontà del Parlamento? Non di-

mentichiamoci ciò che è capitato in Portogallo non molti anni fa; non dimentichiamoci che lì l'unico baluardo, l'unico strumento, che nel momento più difficile riuscì a reggere di fronte ai tentativi di sopraffazione totale di ogni idea democratica, fu il Parlamento, e fu da lì che l'istituzione rinacque e si sviluppò. Oggi per fortuna vive la democrazia portoghese, ed il fenomeno che interessò in quegli anni il Portogallo rimase limitato ad una brevissima parentesi storica.

Se l'osservazione di Gargani è giusta, ciò non toglie che l'autorizzazione a procedere continui ad essere uno strumento di tutela verso tutti i possibili tentativi di soffocamento dell'autonomia del Parlamento, e quindi dei parlamentari che sono i singoli componenti di questo istituto.

Se questo è vero, l'autorizzazione a procedere non può, ancora oggi, non essere considerata come una garanzia insostituibile di uno Stato di diritto, di uno Stato liberaldemocratico. Allora le sostanziali limitazioni, quali quelle proposte dall'onorevole Pazzaglia, sono degli scardinamenti di questo istituto, sono delle sostanziali cancellazioni, più che delle riduzioni, di una garanzia di questo genere. Certo, in linea di principio, ci si potrebbe chiedere perché il parlamentare debba essere protetto contro l'incriminazione per un reato comune; ma quante volte il tentativo di soffocamento, di pressione, di ricatto sul Parlamento e sul parlamentare non trova proprio lo strumento pretestuoso del reato comune? Non dimentichiamoci che in anni ancora non lontanissimi vi fu un uso persecutorio, da parte del Governo e della magistratura, di certi reati comuni a danni dei parlamentari; sto parlando di quanto avvenne negli ultimi anni della Repubblica di Weimar ad opera dei nazisti, in cui vi fu un'enorme utilizzazione di certi reati — tra l'altro oggi «di moda», forse perché si compiono, ma forse anche perché è un tipo di reati che si presta facilmente ad abusi — come i reati valutari. Il terribile uso del reato valutario — lo ricordava Carli in un bellissimo articolo in cui chiedeva, fra l'al-

tro, l'abrogazione della legge sui reati valutari — nel periodo del passaggio dalla Repubblica di Weimar al regime hitleriano, consentì, grazie all'elasticità dei contenuti dell'ipotesi di reato, il soffocamento di istituzioni e di libertà personali, sia a danno dei parlamentari, sia a danno di terzi.

In questa situazione, pensare che la garanzia di libertà e di autonomia del Parlamento possa concretamente resistere, limitando l'autorizzazione a procedere soltanto ai cosiddetti reati politici, rappresenta nella sostanza — pur se la proposta è basata su un obiettivo certamente generoso — uno scardinamento — e forse involontariamente da parte di chi la sostiene — reale e totale di un presidio insostituibile di un sistema democratico.

Da tutto ciò deriva una conseguenza che mi pare difficilmente contestabile, se si accetta la premessa; premessa che, ripeto, con l'eccezione della proposta che ho appena ricordato, è sostanzialmente condivisa da quasi tutto il Parlamento ed anche da grandissima parte del dibattito culturale che si svolge al di fuori del Parlamento e dei partiti politici. Deriva cioè la conseguenza che questo tipo di garanzia si realizza, si estrinseca inevitabilmente, attraverso la pronunzia di uno dei due rami del Parlamento. Non è pensabile che un sistema di garanzia del parlamentare, e quindi del Parlamento, nei confronti di un'azione giudiziaria, che possa infirmare la sovranità e l'autonomia delle Camere, sia in alcun modo realizzabile se ad un certo punto, prima della conclusione dell'azione penale, non si ponga, come condizione insostituibile per procedere oltre, la necessità di una pronuncia esplicita delle Camere. Questo è il punto sostanziale, il punto reale, contro il quale le finissime ed eleganti argomentazioni dell'onorevole Loda — che mi ha appena preceduto — non possono non urtare. La si qualifichi, infatti, come silenzio-assenso — non entriamo qui in problemi di terminologia giuridica — o la si qualifichi in altro modo, non riesco a vedere che tipo di differenza concettuale e sostanziale avrebbe l'ipotesi sostenuta dall'ono-

revole Loda. Indipendentemente da una considerazione strettamente giuridica, che tra l'altro sarebbe attinente a problemi più terminologici che concettuali, io non riesco a vedere come un'effettiva garanzia di sovranità del parlamentare e, quindi, del Parlamento stesso possa realizzarsi se non attraverso la pronuncia della Camera, che pertanto si configura come assolutamente necessaria. Quindi, non riesco a concepire un'ipotesi nella quale, per motivi di qualunque genere, estranei alla volontà del Parlamento o dei parlamentari (motivi che potrebbero anche diventare non estranei), la condizione indispensabile per la perseguibilità dell'azione venga sostanzialmente saltata a causa del decorso di un termine di tempo. Questo è l'aggiramento della garanzia costituzionale, questo è lo svuotamento di un sistema posto a tutela dell'autonomia dell'organo.

Si può anche dire che non si tratta di silenzio-assenso, ma di una sanzione, di una conseguenza di ordine giuridico della mancata pronuncia. Rimane il fatto che o si intende porre una garanzia attraverso la necessità di una esplicita, pubblica affermazione delle Camere, oppure si realizzano dei sistemi attraverso i quali la garanzia viene in qualche modo evitata. In questo caso, inevitabilmente, la garanzia che dovrebbe esserci non vi è più.

Tra l'altro, in ogni sistema di prerogative costituzionali la necessità di alcuni tipi di garanzie non può mai essere sostituita dal decorso di termini, dal silenzio, dall'impossibilità di procedere. È forse possibile pensare che il fermo possa essere prolungato oltre i termini previsti dalla legge, qualora il magistrato sia stato nell'impossibilità di convalidarla? È evidente che una norma di questo genere aggirerebbe il dettato costituzionale, togliendo il fondamento alla garanzia del cittadino, alla garanzia del soggetto, alla garanzia dell'individuo.

Questo mi pare il punto centrale del problema. E tale punto va affrontato nella sua sostanza concettuale, piuttosto che nella sua terminologia giuridica, con molta chiarezza e con molta franchezza.

Quando l'onorevole Loda diceva che su questo argomento bisogna pronunciarsi, egli poneva un quesito reale, poneva un quesito giusto, poneva un'esigenza che tutti avvertiamo. Del resto, la pronuncia che io faccio oggi e che è stata preceduta l'altro giorno dagli interventi dell'onorevole D'Acquisto e dell'onorevole Gargani, è quella chiarissima, che è venuta fuori giovedì scorso: un meccanismo di garanzia costituzionale di questo genere non può assolutamente, in alcun caso, essere sostituito da un silenzio, cioè da una omissione.

Non solo c'è chiarezza, onorevole Loda, in questa pronuncia, ma ad essa fa addirittura riscontro un emendamento che abbiamo presentato e che, nella sua ineccepibile formulazione tecnica, mi pare risolva in maniera totale, in maniera estremamente chiara, i problemi che abbiamo di fronte.

Con l'emendamento che abbiamo presentato, il sistema di modifiche proposto raggiunge compiutamente, nel suo complesso, una delle finalità delle modifiche stesse, cioè evitare questo tipo di lungaggine, di trascinarsi che porta al fenomeno del silenzio-rifiuto (per usare sempre un'espressione impropria), che purtroppo (credo per volontà di nessuno, ma probabilmente per difficoltà di organizzazione dei lavori parlamentari) in tempi meno recenti si è verificato. Lo sappiamo bene. Tale fenomeno è uno di quelli che hanno determinato questa lunga, pressante richiesta di intervento e di modifica del sistema da parte dell'opinione pubblica.

Se realizziamo costituzionalmente l'obbligo di pronuncia entro 20 giorni, se adattiamo a questo fine il regolamento (credo che tutti i colleghi siano testimoni dello sforzo che stiamo facendo per dare la possibilità al Parlamento di pronunciarsi entro certi termini, e non soltanto in questo campo), mi pare che, a questo punto, la riforma realizzi il suo scopo principale: quello di assicurare la tempestività e, quindi, quello di assicurare che la pronuncia vi sia. Ma, se vogliamo evitare (fatto increscioso, spesso verificatosi)

che dal silenzio derivi in qualche modo una forma di insabbiamento, di non procedibilità, come possiamo, da una giusta partenza, arrivare alla conclusione esattamente contraria, e cioè che dal silenzio derivi la conseguenza opposta, anzi addirittura più gravosa perché probabilmente lesiva del diritto di un cittadino oltre che di un parlamentare?

Vi è una volontà di insabbiare tutta la riforma? È una riforma che, fatta a questo punto, diventa inutile? Assolutamente no. L'esigenza che ha spinto l'onorevole Gargani a presentare il suo emendamento mi pare sia quella della chiarezza di funzionamento del sistema. E che la riforma venga svuotata da un emendamento del genere non è assolutamente affermare, come mi pare di aver dimostrato, perché uno dei suoi scopi principali viene così assolutamente e chiaramente realizzato; viene cioè evitato uno dei fenomeni più disdicevoli ai quali, purtroppo, abbiamo assistito.

Direi anzi che la riforma è positiva, perché soddisfa le esigenze di rapidità e di chiarezza verso l'esterno e, allo stesso tempo, mantiene intatto il sistema di garanzie costituzionali dell'istituto dell'immunità parlamentare.

Potremo così garantirci, signor Presidente, da distorte applicazioni dell'istituto? Sarà d'ora in poi precluso ogni pericolo di abuso? Onorevoli colleghi, garanzie di questo genere — totali ed assolute — non possono essere calate nella struttura degli istituti. Eviteremmo certamente uno dei più frequenti e vistosi fenomeni di distorsione che hanno caratterizzato alcune legislature, ma nessun meccanismo, a meno che non aboliamo l'istituto (ma abbiamo detto che esistono validissime ragioni per mantenerlo), potrà mettere le Camere al riparo da una sua erronea applicazione, così come nessuna norma giuridica processuale, per quanto ben congegnata, potrà evidentemente evitare l'errore giudiziario.

Niente potrà renderci assolutamente sicuri, se non il nostro senso di responsabilità, che la politicizzazione, gli interessi, le passioni non ci spingano a pronunce non

conformi ad esigenze di obiettività. Ma qui entriamo in un altro campo, che è quello del costume, che è quello del senso della giustizia e dello Stato, che è quello del dovere — che abbiamo — della corretta applicazione dell'istituto giuridico.

Sta a noi realizzare questo obiettivo, che per certi aspetti è il più importante. Sta a noi dimostrare all'opinione pubblica che le Camere, attraverso questi istituti, non si riducono ad essere associazioni di mutua o reciproca protezione, ma sono veramente un'alta espressione delle istituzioni che agiscono con senso dello Stato e con senso dell'equità. E nessuna norma, per quanto perfetta, potrà sottrarci questa responsabilità.

In sede di riforma costituzionale, il dovere che abbiamo è quello di produrre una normativa che conservi il sistema di garanzia costituzionale e, nello stesso tempo, eviti (e questo il testo cui mi sono riferito lo farebbe) alcuni dei più evidenti inconvenienti emersi.

Le proposte che abbiamo avanzato, soprattutto la modifica suggerita dall'onorevole Gargani, vanno esattamente in questo senso (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è in corso la Conferenza dei presidenti di gruppo che, per le notizie che mi pervengono, sta anche decidendo di modificare l'ordine del giorno della seduta di domani. D'altronde, poiché risulta che hanno chiesto di intervenire nel dibattito in corso alcuni colleghi che partecipano alla Conferenza, ritengo opportuno sospendere la seduta.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, prima di decidere la sospensione della seduta, alla quale evidentemente non mi oppongo, volevo che fossero chiare alcune cose. Sembra a me giusto dare la possibilità ai colleghi presenti alla Conferenza dei capigruppo (ma vorremmo co-

noscere quali sono), che intendano intervenire nel dibattito, di poterlo fare; ma coloro che non sono presenti in quest'aula e non partecipano alla Conferenza dei capigruppo si intende, evidentemente, che abbiano rinunciato all'intervento e dunque, con ciò andrebbero considerati esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo unico. Sembra a me cosa quanto mai necessaria.

MARIO POCHETTI. Deve essere considerato chiuso il dibattito.

SILVANO LABRIOLA. Deve essere chiusa la discussione sull'articolo unico e sugli emendamenti ad esso relativi.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, in questo momento sono chiamato a sospendere la seduta, poiché è in corso la Conferenza dei presidenti di gruppo. Quello che accadrà subito dopo, lo decideremo alla ripresa.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, non capisco l'obbligo di dover sospendere la seduta con riferimento ad una attività stabilita dal calendario... Non vedo, cioè, per quale motivo la seduta debba essere sospesa. Non vi sono ragioni per farlo. A meno che non si chiuda la seduta perché non vi sono più iscritti a parlare; si prende atto che non c'è nessuno e, come di solito accade in questi casi, si dichiara chiusa la discussione. Subito dopo, possiamo sospendere la seduta... Non vi è più nessuno iscritto a parlare, Presidente, nel senso che coloro che si erano iscritti a parlare non sono presenti. A questo punto, ripeto, mi pare che la conseguenza logica sia quella cui mi sono riferito. Dopo di che, si sospende la seduta in attesa della conclusione — anche per la modifica del calendario cui ha accennato il Presidente — della Conferenza dei capigruppo. Il dato reale resta il fatto che non vi è più nessuno di coloro che erano iscritti a parlare.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, sembra a me che si stia facendo una cosa molto più grande di quanto in effetti non sia. Ho capito (ed in questo caso concordo; ove di ciò non si tratti, sarei anch'io in disaccordo) che viene effettuata una sospensione tecnica, poiché sono assenti alcuni che avendo chiesto di parlare, partecipano, in questo momento, alla Conferenza dei capigruppo. Mi pare rientri nelle normali regole del *fair play* del lavoro parlamentare che il Presidente operi, discrezionalmente, una sospensione tecnica della seduta. Non si tratta della chiusura della discussione, poiché i nostri lavori verranno ad un certo momento ripresi. Almeno così mi pare di aver capito.

UGO SPAGNOLI. Vorro veramente vedere se il capogruppo, poi, parlerà! Non si può giocare all'imbroglio!

MARIO POCHETTI. Vorremmo sapere quali sono gli iscritti a parlare...

PRESIDENTE. No, onorevole Spagnoli! Lei conosce il rispetto che ho nei confronti di tutti. Ho dichiarato — e dichiaro tuttora — che, come d'altronde noto, è in corso la Conferenza dei presidenti di gruppo che, probabilmente, modificherà l'ordine del giorno della seduta di domani. D'altronde, due colleghi (e adesso dico i nomi: l'onorevole Reggiani e l'onorevole Spadaccia), che hanno chiesto di parlare, sono impegnati nella Conferenza. È chiaro che, immediatamente dopo la conclusione della stessa, riprenderemo i lavori. Se i colleghi Reggiani e Spadaccia vorranno parlare, lo faranno, altrimenti dichiarerò, in quella sede, la chiusura della discussione e subito dopo l'Assemblea discuterà eventualmente la proposta di modifica del calendario.

UGO SPAGNOLI. Si dichiareranno decaduti tutti gli altri iscritti a parlare, non presenti in Conferenza dei capigruppo!

PRESIDENTE. Mi sono infatti riferito ai colleghi impegnati nella Conferenza

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

dei capigruppo. L'onorevole Pochetti ha voluto persino i nomi ed abbiamo consentito anche a tale curiosità...

MARIO POCHETTI. Non si tratta di una curiosità!

PRESIDENTE. Credo, però, che l'onorevole Pochetti avrebbe potuto fidarsi della Presidenza.

Onorevoli colleghi, sospendo a questo punto la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**La seduta, sospesa alle 18,40,
è ripresa alle 18,55.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio gruppo, vorrei svolgere alcune osservazioni sulla disciplina dell'istituto della cosiddetta immunità parlamentare, quale risulta dall'articolo unico formulato dalla Commissione. Cominciando dai rilievi di carattere generale, dirò che non sono molto convinto dell'indispensabilità della riforma di tale istituto, soprattutto alla luce della sua gestione, negli ultimi tempi. Non sarebbe infatti corretto non riconoscere che le proposte formulate all'Assemblea da parte della competente Giunta sono state tali da far ritenere che l'istituto in questione è attualmente amministrato in modo avveduto, misurato, sereno ed attento, partendo dal presupposto di somministrare con molta parsimonia quella protezione che l'istituto stesso si ritiene possa fornire al parlamentare.

Mi sembra quindi che la ragione per la quale si procede alla riforma sia più che altro determinata dall'esigenza di aderire ad una sorta di aspettativa, che si afferma essere diffusa nell'opinione pubblica, basata sulla convinzione che il parlamentare sia tutelato oltre misura e fuori del lecito dai rigori derivanti dall'inosservanza delle leggi. Non mi pare proprio

che la situazione sia questa. Ritengo che per esperienza si possa dire che vi sia un certo desiderio di autoflagellazione, ove si pensi che le modifiche in esame siano determinate da ragioni obiettive. In realtà, esse sono determinate dall'esigenza o dall'opportunità di assecondare un certo movimento di opinione pubblica che, se può sembrare apparentemente motivato, non risulta, qualora si verifichi con attenzione il modo con cui l'istituto dell'immunità parlamentare viene amministrato, del tutto giustificato.

Se è così, penso che il primo comma dell'articolo unico, nel testo della Commissione (che testualmente recita: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati, gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni»), vada in direzione opposta alla motivazione che, come ho già detto, si assume a base della modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Tale modificazione, infatti, risponde ad un desiderio di restringere l'ampiezza oggi riconosciuta all'immunità parlamentare. Nel momento in cui, però, tale ampiezza viene ristretta, si dilata l'ambito di applicazione dell'istituto e così ai voti dati ed alle opinioni espresse si aggiungono «gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni».

Quest'ultimo riferimento presuppone una valutazione di fatto ed in tal modo si rischia, secondo noi, di dilatare oltre misura, se non fuori misura, l'ambito della possibile applicazione dell'istituto dell'immunità parlamentare.

Il fatto di estendere l'immunità agli «atti compiuti» configura un ambito di applicazione estremamente dilatato, che può prestarsi — in questo caso sì — a strumentalizzazioni dell'istituto, che credo non siano affatto auspicabili. Voglio dire, in sostanza, che mentre la tutela del mandato esige che il parlamentare si senta completamente libero per quanto riguarda le opinioni espresse ed i voti dati, non mi sembra altrettanto opportuno trasferire tale garanzia a livello di «atti compiuti».

In questo senso, mi sembra — ripeto —

che il testo proposto vada in direzione opposta allo spirito che si assume a base della modifica di questo articolo della Costituzione.

Vengo ora ad un'altra osservazione, che è anche l'ultima. Essa riguarda l'ultimo periodo dell'articolo unico proposto dalla Commissione, che testualmente recita: «L'autorizzazione si intende concessa quando la Camera non si pronunci entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione». Si tratta di una aggiunta, a mio giudizio, non convincente per molte ragioni.

Innanzitutto non è concepibile che la Camera, senza giusto motivo, trascuri per centoventi giorni di esaminare e decidere in ordine ad una domanda di autorizzazione a procedere. È un caso limite, che probabilmente non si verificherebbe mai, ma la sua enunciazione finisce per rappresentare una autocensura prima ancora che si siano verificate le ipotesi che la possano sorreggere. Ciò appare evidente anche se non si trascura di valutare l'articolo 18 del regolamento della Camera dei deputati, che al secondo comma considera l'ipotesi della mancata osservanza del termine non di sei mesi, ma addirittura di trenta giorni, per cui trascorso il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 18 del regolamento senza che la relazione sia presentata, nè che la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina tra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente.

Ora, se abbiamo una disposizione più chiara, più restrittiva, più perentoria e che prevede una procedura sostitutiva, la quale mira a sollecitare la decisione della Camera, non vedo perché all'ultimo comma dell'articolo unico, concernente la modifica dell'articolo 68, si debba stabilire una sorta di silenzio-assenso di lontana reminiscenza amministrativa per tutti i casi in cui dopo quattro mesi non sia intervenuta la decisione della Camera.

Con queste osservazioni, manifestiamo la nostra sostanziale adesione alla riforma in oggetto, tenendo presente che, a

nostro sommosso avviso, la previsione degli atti compiuti rappresenta una dilatazione che non può non far sorgere delle perplessità e che l'ultimo comma è una aggiunta ultronea di carattere estensivo ad una norma esistente, molto più precisa, contenuta nel nostro regolamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, avrei preferito svolgere il mio intervento dopo aver ascoltato, oltre al collega Pazzaglia, anche gli altri colleghi che mi hanno preceduto nel corso di questa seduta. Cosa che non ho potuto fare per la coincidenza con la seduta in aula della Conferenza dei capigruppo alla quale ho dovuto partecipare in rappresentanza del mio gruppo.

Aggiungo che sono in difficoltà ad intervenire per il modo in cui procede il dibattito sul problema relativo alla immunità parlamentare. Prima di Natale si è svolta la discussione sulle linee generali e, nella mia ingenuità, quando ho visto iscritta all'ordine del giorno della seduta del 28 febbraio la conclusione del dibattito e il voto sugli emendamenti relativi all'articolo unico nel testo presentato dalla Commissione, in sostituzione dell'articolo unico inizialmente proposto dal relatore, onorevole Galloni, mi sono sentito autorizzato a ritenere che giovedì 28 si sarebbe giunti, appunto, al voto finale. Invece, ci siamo trovati di fronte ad una ripetizione della discussione generale, che avevamo già svolto, anche se in realtà è emerso il fatto nuovo dovuto alla presentazione dell'emendamento dell'onorevole Gargani e di un altro emendamento presentato da deputati della democrazia cristiana. Devo dire che, purtroppo, non posso fare altro che ripetere in questa sede le mie considerazioni. Per il momento, dispongo di questo strumento; se ne avrò degli altri, cercherò di servirmene, anche se so in anticipo che la mia sarà una voce isolata. Non posso fare a meno, dicevo, di sottolineare la gravità di dibattiti che si svolgono in questa ma-

niera; io li definisco «a singhiozzo», a rate, diluiti nel tempo, stemperati, svuotati di ogni tensione politica, che è poi l'unica che possa misurare la responsabilità delle varie forze, il valore delle proposte ed anche la validità dei compromessi che si ricercano. Tutto si stempera, tutto si svolisce — anche gli argomenti di riforma più importanti — in procedure che, invece di concorrere alla migliore tensione possibile, ideale e politica, del Parlamento, concorrono all'indebolimento delle passioni, delle attenzioni, influenzando negativamente anche sulle capacità di proposta che ciascuno di noi deve avere quando si tratta di argomenti di così delicata importanza.

In sede di dibattito sulle linee generali, avevo concluso il mio intervento invitando le altre forze politiche a deliberare, ad operare delle scelte. Come ha fatto questa sera il collega Pazzaglia — presentatore di un'altra proposta che potrei definire radicale, con la erre minuscola, da noi non condivisa — anch'io ripeto che non ci opporremo in alcun modo anche a deliberazioni che dovessimo non condividere. Nel mio intervento, avevo tuttavia espresso una serie notevole di preoccupazioni e di perplessità, che continuano a sussistere anche di fronte al nuovo testo presentato dalla Commissione (su cui sono state avanzate riserve anche da parte della maggioranza), nonostante la nuova formulazione dimostri (così come è anche emerso dall'intervento del collega Spagnoli) che alcuni dei nostri suggerimenti sono stati accolti.

La nostra posizione la conoscete: è in antitesi abbastanza netta con le linee che stanno emergendo da questo dibattito. Tale posizione non è adeguatamente espressa neppure dall'emendamento che abbiamo presentato, che è sostitutivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 68. Io la riassumerei in questi termini: noi siamo per un'ampia liberalizzazione delle autorizzazioni a procedere e per il mantenimento dell'assoluta riserva di deliberazione del Parlamento su ciò che attiene alle prerogative di libertà dei propri membri e alle prerogative del Parlamento

nel suo complesso, perché la decisione in merito alla libertà di un parlamentare incide sulla composizione dell'Assemblea, sul suo *plenum*. La nostra, se mi consentite, è una posizione esattamente opposta (in termini di giurisprudenza, e non *de iure condendo*) a quella che io definisco «del voto Negri», per intenderci. A quest'ultima posizione, per altro, la Camera si è dimostrata sensibile, almeno in alcuni settori, anche in questa fase delicatissima di riforma e *de iure condendo*, come dimostra la presentazione di emendamenti, sui quali già mi sono espresso in sede di discussione generale, e sui quali non intendo ritornare.

Nella maggioranza dei suoi membri, la Camera sembra scegliere un altro indirizzo. Per non ripetere quanto ho già detto precedentemente, non posso che attenermi al testo, che pochi, in realtà, hanno tenuto presente in questa seconda fase del dibattito; e il testo è quello dell'articolo unico della Commissione. Vorrei, rivolgendomi al presidente della Commissione affari costituzionali ed ai colleghi del Comitato dei nove, esprimere una preoccupazione: nel momento in cui trattiamo un argomento così delicato, poniamo mano ad una riforma costituzionale, dobbiamo tentare per chiarezza, sinteticità, capacità di definizione delle tipologie normative, efficacia giuridica e limpidezza di linguaggio, di elaborare un testo costituzionale non inferiore e non meno chiaro di quello che vogliamo riformare.

Pur dando atto alla Commissione affari costituzionali di aver raccolto alcune delle preoccupazioni emerse nella prima fase del dibattito, mi sembra di poter dire che la tipologia normativa emergente da questo articolo unico sia oltremodo preoccupante. Confermo, in questa sede, l'opposizione — che avevo già annunciato in quella prima fase del dibattito — circa la modificazione del primo comma. Abbiamo avuto una serie di delibere della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dell'Assemblea che hanno negato l'autorizzazione in base ad una estensiva — praticamente illimitata — interpretazione

del concetto di esternazione dell'attività parlamentare. Anche se qualcuno tra i parlamentari avesse pronunciato frasi diffamatorie, comunque si sarebbe trattato di esternazione della propria attività, anche se con essa quelle affermazioni nulla avessero avuto a che fare.

Ebbene, un siffatto articolo tende ad essere la legalizzazione di questa interpretazione estensiva ingiustificata della esternazione dell'attività parlamentare. Si allarga la previsione e poi si è costretti a contraddirsi. Accanto alle «opinioni espresse ed ai voti dati» si introducono gli «atti compiuti»; contemporaneamente si tende a rimangiarsi quello che si tenta di conquistare, aggiungendo accanto alla parola «esercizio» l'aggettivo «esclusivo». Che significa? O si è nell'esercizio delle funzioni parlamentari o non lo si è.

Pur non essendo quasi mai d'accordo con il collega Gargani, vi metto in guardia dall'aggiungere questo tipo di previsioni. Ci sono strade maestre per allargare la funzione parlamentare. Noi intendiamo ampliare il diritto di espressione dei parlamentari. Lo abbiamo fatto nell'ambito della riforma carceraria e niente ci impedisce di farlo ancora. Agendo così, risulterà finalmente chiaro che è esercizio della funzione parlamentare, ad esempio, un'ispezione in una fabbrica, segnatamente se occupata. Credere di poterlo fare — se è questo che si vuole, così come appare dalle reiterate insistenze del presidente Labriola — attraverso l'introduzione di una nuova tipologia accanto a quelle già previste, è una illusione in quanto con ciò non si garantisce assolutamente il parlamentare né le istituzioni da quei conflitti tra i poteri dello Stato, che sorgono per questioni diverse dall'esempio della fabbrica occupata che ho portato poc'anzi.

Di fronte alla dilatazione da noi operata in fase di applicazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, altri poteri tendono a comprimerlo, dando una loro interpretazione in contrasto con la nostra estensiva oltre ogni limite, che trasforma una prerogativa in privilegio ed una immunità in una impunità. È il caso,

richiamato in questo dibattito, della pronuncia della Cassazione sulle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Credo che noi dobbiamo seguire la strada di ampliare per via legislativa e regolamentare le funzioni parlamentari, oppure quella di sollevare conflitti di attribuzione nel caso che ci siano i presupposti per farlo (possono farlo le due Camere o i loro Presidenti). Personalmente più volte sono intervenuto a tutela non dei colleghi, ma del Parlamento, di fronte, ad esempio, a sentenze tenute in sospeso in relazione ad autorevoli parlamentari ex ministri, quando questi personaggi uscivano e rientravano dalle pagine istruttorie senza che vi fosse un'iniziativa del magistrato rivolta alle Camere di cui facevano parte, e quindi senza nessuna tutela del parlamentare, del Parlamento di cui fa parte, ma soprattutto dell'opinione pubblica, che ha diritto di sapere che responsabilità hanno avuto i personaggi citati.

È illusorio pensare di eludere le due strade maestre, quella dell'estensione della funzione parlamentare e quella del conflitto di attribuzione, inserendo una nuova tipologia; il che significa semplicemente rincorrere l'illusione che, aumentando il numero delle fattispecie, si dilati l'area coperta dalla norma. È vero, invece, il contrario: ha ragione Gargani quando sostiene che il numero delle fattispecie delimita la portata della norma in sede interpretativa, e soprattutto dà luogo a possibilità di interpretazione che rischiano di portare ad un'applicazione dell'istituto che è mille miglia lontana dalla volontà del riformatore, che in questo caso è un riformatore costituente.

Saltando il secondo comma, che riguarda le misure riduttive della libertà personale, le perquisizioni personali, eccetera, voglio arrivare al terzo comma. Al terzo comma si parla di autorizzazione a proseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento. Il primo rilievo è che si prosegue quello che si è iniziato: non lo si può dare per implicito. Bisogna poi individuare con molta chia-

rezza il momento in cui la richiesta di autorizzazione deve scattare.

Avevo già detto in sede di discussione generale che non si può appendere ad un momento discrezionale e sfuggente, qual è quello della contestazione del reato, la richiesta di autorizzazione: o la si appende al momento della comunicazione giudiziaria o, quanto meno, a quello della richiesta di rinvio a giudizio. In questo concordo con i termini della proposta socialista, perché noi siamo per una forte liberalizzazione delle autorizzazioni a procedere, ma siamo invece gelosi difensori del diritto del Parlamento di discutere e di decidere sulla libertà personale di tutti i suoi membri, perché ciò attiene ad una prerogativa del singolo parlamentare, ma attiene anche ad una prerogativa essenziale del Parlamento, che deve essere unico giudice della propria composizione e del proprio *plenum*, non potendola delegare ad altri poteri dello Stato.

Si dice poi che tale autorizzazione deve essere richiesta «prima della contestazione del reato». E quando avviene la contestazione del reato? Nelle nostre istruttorie prima che avvenga tale contestazione possono passare anche due anni. Ma allora possiamo dire «nel momento della contestazione del reato o comunque entro trenta giorni dal primo atto compiuto...»? Ma così non siamo più nell'ambito di una norma costituzionale; entriamo in una normativa talmente aggrovigliata da avvolgersi su se stessa. E, così come prima si estende un concetto introducendo l'espressione «atti compiuti» e poi bisogna di nuovo restringere aggiungendo l'aggettivo «esclusive» accanto al sostantivo «funzioni», ora si tenta di cogliere l'attimo fuggente rappresentato dalla contestazione del reato (andate a cercare in un codice: questo momento è veramente inafferrabile, transeunte, affidato esclusivamente alla decisione del magistrato) ma subito si cerca di rimediare ponendo dei limiti temporali ultimativi e relativamente brevi. Ma se sono brevi, non è questo un modo come un altro per fingere di modificare l'autorizzazione a procedere per poi finire per

autorizzare il magistrato a compiere soltanto gli atti preliminari? Atti preliminari che secondo me già sono autorizzati dalla normativa attuale. Ma allora, il gioco vale la candela?

Ecco perché insisto. So che è una proposta radicale ma non vedo altra strada che quella di riprendere in considerazione la formulazione socialista, che fa riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio o al momento del rinvio a giudizio. In questo modo, potremmo in primo luogo responsabilizzare il magistrato che — ove fosse mosso da intento persecutorio nei confronti di un parlamentare — saprebbe che non è sufficiente la comunicazione giudiziaria, che deve anche compiere indagini e che, per chiedere l'autorizzazione di rinvio a giudizio, deve fornire al Parlamento prove convincenti. Insomma, deve esporsi, deve assumersi una responsabilità. Dunque, lo responsabilizziamo.

In secondo luogo, scoraggiamo la tentazione di coprirsi comunque con l'immunità del parlamentare chi abbia commesso reati comuni, reati che secondo la coscienza generale del paese devono essere giudicati dal magistrato. In questo modo, ci troveremmo veramente in una fase in cui potremmo giudicare, anche se Gargani obiettava che a quel punto si dovrebbe comunque concedere l'autorizzazione visto che già si è concessa l'istruttoria.

Insomma, non c'è nessun bisogno di avere il coraggio di fare riforme radicali ma se vogliamo innovare, dobbiamo farlo in maniera abbastanza radicale, perché altrimenti che innovazione è? Mi sembra invece che qui stiamo facendo un passetto avanti per poi farne immediatamente uno indietro.

Lo stesso problema è sorto per la questione dei 120 giorni, a proposito della quale non mi sento di dare del tutto torto a Gargani. Ma se davvero abbiamo volontà riformatrice, questo è un problema che si può risolvere nella Giunta, un problema che io ho già posto e che mi riprometto di ribadire in una lettera indirizzata proprio alla Giunta.

D'altra parte, la lettera del regolamento è abbastanza chiara sul quando un certo caso debba essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. È stata la prassi ad indurre interpretazioni estensive, allo scopo di concentrare, per comodità, in una seduta, tutte le autorizzazioni a procedere, e questo certo comporta una dilatazione dei tempi. Ma è assurdo che il regolamento fissi dei termini tassativi alla Giunta (che, se non li rispetta, deve chiedere una proroga) e non li fissi invece, in maniera altrettanto rigorosa, per l'Assemblea. Invece, la Camera, in sede di approvazione del regolamento, aveva previsto la soluzione: sono l'interpretazione del regolamento stesso, la prassi, i modi di formulazione dei calendari e dei programmi ad aver portato all'attuale situazione, in cui passa un anno, un anno e mezzo — non so quale sia il tempo che di media intercorre tra la presentazione di una domanda di autorizzazione a procedere e la relativa deliberazione. Ebbene, ci si illude di poter ovviare a questo introducendo una norma costituzionale «ghigliottina», che preveda il termine dei centoventi giorni. Ciò che il relatore Galloni — perché non ce lo siamo inventati noi — aveva chiamato il «silenzio-assenso».

Ora si dice che il «silenzio-assenso» non c'è più, poiché si parla di un obbligo, di convocazione di diritto della Camera nel testo di alcuni emendamenti. Vi è una volontà di dire — anche se l'articolo unico non è ancora stato riformulato in tal senso — che debba esservi il diritto-dovere della Camera di pronunciarsi su un'autorizzazione a procedere o su una richiesta del magistrato concernente una prerogativa parlamentare. Perché ciò avvenga, però, è necessaria una norma estremamente più complicata, una norma costituzionale che sconfini nel regolamento della Camera, perché il legislatore costituente non si fida neppure più del legislatore regolamentare, pur trattandosi dello stesso soggetto, in ciò sbagliando, perché il legislatore regolamentare ha previsto chiaramente i termini e non come termini dichiaratori e programmatici, ma tassativi, magari ordinatori,

ma tassativi. È la prassi, l'interpretazione regolamentare operata dai medesimi soggetti (gli stessi che varano le norme costituzionali e regolamentari e poi le applicano) a creare il problema.

Facciamo il caso che si preveda l'obbligo della convocazione della Camera entro centoventi giorni, che si preveda il diritto-dovere della Camera di pronunciarsi — tralascio i casi che, in maniera dotta, Labriola ci ha illustrato e ne faccio uno solo — e che manchi il numero legale una prima e una seconda volta: ebbene, scatta automaticamente il «silenzio-assenso». A quel punto, infatti, può intervenire l'interpretazione del magistrato che, essendo passati centoventi giorni, si prende la libertà di andare avanti — poi, la Camera decida quello che le pare —, avendo egli lo stesso potere del Parlamento di interpretare una norma costituzionale, che è di tutti i cittadini e di tutti i poteri dello Stato e non solo del Parlamento.

Per ovviare, allora, a ciò cosa facciamo? Diciamo che entro centoventi giorni la Camera deve convocarsi, ma stabiliamo un altro termine — provo ad immaginare, ad inseguire le possibilità che avete davanti, vista la strada che avete scelto —, quello dei trenta o dei quaranta giorni? E se tale termine scattasse nel periodo delle ferie estive? Credo che questa ipotesi sia pericolosa e, soprattutto, vi metto in guardia rispetto ad un pericolo che adesso illustro. Mi affascinava molto l'ipotesi contenuta nella nostra prima proposta di legge relativa ad un meccanismo di rovesciamento dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. La concepimmo insieme a De Cataldo nel 1976 ed il ragionamento ci convinse tutti: non deve essere il giudice a chiedere l'autorizzazione a procedere, ma una volta che ha proceduto, è il Parlamento, o il suo gruppo, o un numero di deputati o la Camera nel suo complesso che chiede la sospensione del procedimento. Tutti in quest'aula dicono che le prerogative parlamentari servono per il Parlamento e per il singolo deputato, ma anche per quello di opposizione, per quello scomodo. Il

caso limite che esponevo prima in ordine alla mancanza del numero legale non è poi così fantascientifico, sono infatti sicuro che il giorno in cui sarà in gioco la libertà personale di un deputato di un grande partito, di un ex ministro, di un presidente di gruppo, il Parlamento sarà gremito nei banchi della maggioranza e delle opposizioni, le quali avranno il gusto di «impallinarlo» e di mandarlo sotto processo. Ma cosa accadrà per un deputato di un piccolo gruppo? In una convocazione indetta al di fuori dell'obbligo di riunirsi magari il mercoledì o il giovedì, come potrà essere garantito il numero legale? Chi convincerà 500 deputati ad essere presenti per garantire la prerogativa del deputato demoproletario, oppure radicale, oppure liberale o repubblicano che potrebbero in quel momento non far parte della maggioranza? Può succedere di tutto nella vita politica e quindi può anche accadere che i ruoli cambino: in democrazia dovrebbe succedere così!

Stiamo attenti colleghi perché il meccanismo è estremamente grave. La nostra tesi è: massima liberalizzazione con coraggio e senza alcun timore. Purtroppo da tempo vi è una sorta di guerra tra bande e noi dobbiamo sconfiggere questa logica nell'interesse della Repubblica, dobbiamo infatti pensare ad un altro tipo di rapporto sia tra i diversi poteri sia nell'ambito di ciascuno di essi. Non possiamo legiferare per una reazione alle cose che avvengono nella logica della guerra tra bande, dobbiamo legiferare pensando a dei rapporti non armonici, anche conflittuali. La mia impressione è che ci stiamo muovendo verso una riforma di scarso peso, ma soprattutto di scarsa capacità innovativa nella quale anche le migliori intenzioni riformatrici possono portare a rimedi peggiori del male. Non so se vi saranno giorni per riflettere su questo, ritengo però importante che si giunga ad una deliberazione in tempi brevi su un tema tanto sentito, anche perché sappiamo di avere la coscienza sporca, tanto è vero che non abbiamo il coraggio, come Parlamento, di

sollevare conflitti di attribuzione. I conflitti di competenza tra i poteri rappresentano una caratteristica fondamentale in democrazia. Quando la Cassazione ha preteso di limitare, con una sua interpretazione, le funzioni dell'attività parlamentare all'interno delle Commissioni d'inchiesta, nessuno si è ribellato. Il motivo è che abbiamo la coscienza sporca per decenni di cattiva applicazione dell'immunità parlamentare. È da questo tipo di coscienza sporca che dobbiamo liberarci. Dicendo questo mi riferisco anche al grande sforzo intellettuale compiuto dal collega Spagnoli, il quale ha tentato di approfondire una serie di preoccupazioni e di perplessità.

Questo dovrebbe essere un dibattito sugli emendamenti, ma per la situazione che si è verificata la volta scorsa non vedo l'utilità a questo punto di esaminarli. Se li valutassimo partitamente, facendone un'analisi logica e giuridica, avremmo il riscontro di quanto ho affermato, cioè dei pericoli cui andiamo incontro, e mi riferisco soprattutto agli emendamenti del gruppo liberale.

È un'analisi, comunque, che farò in sede di dichiarazione di voto; ma credo che dovremmo trovare dei meccanismi regolamentari che ci consentano di colmare nella fase della deliberazione quel vuoto che si è determinato con la moltiplicazione dei dibattiti di carattere generale.

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sull'articolo unico e sul complesso degli emendamenti, dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Approvazione di modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-15 marzo 1985.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario per il periodo 6-15 marzo 1985, già approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo del 4 marzo 1985. Pertanto, sulla base degli orientamenti prevalenti, propongo la seguente modifica al suddetto calendario:

Mercoledì 13 marzo (pomeridiana):

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento;

Seguito dell'esame degli emendamenti e votazione finale dei progetti di legge sull'immunità parlamentare (111 e coll.);

Inizio dell'esame dei progetti di legge sulla perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1789 e coll.).

Giovedì 14 marzo (antimeridiana e pomeridiana):

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politica estera.

Venerdì 15 marzo:

Interpellanze ed interrogazioni.

Su questa proposta, ai sensi del terzo e del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di modifica al calendario per il periodo dal 6 al 15 marzo 1985, avanzata dal Presidente.

(È approvata).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-22 marzo 1985.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha appro-

vato all'unanimità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 18-22 marzo 1985:

Lunedì 18 marzo (pomeridiana) e martedì 19 marzo:

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge nn. 2021, 2336 e 2337, recanti autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato con la Santa Sede..

Mercoledì 20 marzo:

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento.

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge nn. 2021, 2336 e 2337.

Giovedì 21 marzo (antimeridiana e pomeridiana):

Esame e votazione finale dei disegni di legge: ratifica dell'accordo sui legni tropicali (2522) *(approvato dal Senato)*; conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 1985, recante interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (2584) *(da inviare al Senato - scadenza 23 aprile)*; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 9 del 1985, recante provvedimenti a favore di Zafferana Etnea (2636) *(approvato dal Senato - scadenza 2 aprile)*.

Venerdì 22 marzo:

Interpellanze ed interrogazioni sul vertice europeo.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 13 marzo 1985, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri — Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111);

BOZZI ed altri — Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129);

SPAGNOLI ed altri — Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348);

BATTAGLIA ed altri — Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare (1074);

LABRIOLA ed altri — Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722);

— *Relatore:* Galloni.

3. — *Discussione dei progetti di legge:*

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789);

FERRARI MARTE — Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230);

PATRIA — Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310);

SOSPISI ed altri — Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337);

GAROCCHIO ed altri — Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai

fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470);

GAROCCHIO ed altri — Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472);

FIORI — Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477);

FIORI — Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478);

ALMIRANTE ed altri — Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 (523);

IANNIELLO — Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670);

CASINI PIER FERDINANDO ed altri — Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858);

PIRO e **FERRARI MARTE**: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retribu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

tivi funzionali della legge 11 luglio 1980, n. 312 (983);

CRISTOFORI ed altri — Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480);

FIORI e MENSORIO — Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559);

REGGIANI ed altri — Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732).
— *Relatore*: Vincenzi.

La seduta termina alle 19.45.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Pedrazzi Cipolla n. 4-08557 dell'11 marzo 1985.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. MARIO CORSO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,35.*

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SCAJOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che sarebbe stata disposta la soppressione della fermata per la maggior parte dei treni diretti alla stazione ferroviaria di Arenzano.

Si sottolinea che: la popolazione residente nella città ligure è tra quelle con più di 10.000 abitanti, in lento ma costante aumento. Ha avuto, infatti, il maggior incremento tra i due ultimi censimenti (13,81 per cento);

nel gennaio 1985, mese di minor afflusso turistico, sono stati rilasciati 1.751 abbonamenti, a fronte dei 2050/2100 degli altri mesi dell'anno, su 4.500 famiglie, circa, residenti nella cittadina di Arenzano;

esiste un forte turismo pendolare giornaliero e di fine settimana. Il primo si riferisce sia ai pellegrini in visita al Santuario San Bambino di Praga, sia, nei mesi estivi, ai frequentatori delle spiagge di Arenzano che sono le più vicine al capoluogo ligure. L'altro, quello quasi esclusivamente praticato dai proprietari della seconda casa (7.056 abitazioni di cui 3.874 occupate), favorisce una forte presenza di persone provenienti dal Nord che, partendo il venerdì sera e rientrando la domenica, si muniscono di biglietto di andata e ritorno sfuggendo, così, al rilievo statistico della stazione ferroviaria di Arenzano.

Alla luce di quanto premesso, l'interrogante chiede al ministro se non ritenga opportuno impartire disposizioni per potenziare il traffico ferroviario passeggeri di Arenzano e non limitarlo fortemente, tenendo conto che tra giugno e settembre

dello scorso anno le presenze turistiche ammontavano a 164.961 unità, mentre il movimento passeggeri complessivo in partenza, sempre nel 1984, è stato di oltre 600.000 persone. (5-01576)

BIANC II BERETTA, FAGNI, COLOMBINI, MIGLIASSO, CAPECCHI PALLINI, MINOZZI, FERRI E GUALANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'urgenza non è stata data risposta ad una precedente interrogazione sullo stesso argomento;

entro l'anno accademico in corso le scuole dirette a fini speciali che non si saranno adeguate alla nuova normativa saranno soppresse in base all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982;

anche in assenza del decreto ministeriale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica citato le scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali attualmente esistenti dovranno provvedere alle modifiche di statuto pena la soppressione;

si può verificare che scuole della stessa tipologia non abbiano ordinamenti omogenei con gravi conseguenze per la non più prorogabile disciplina del titolo professionale —:

quali sono i motivi dei ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 1982;

se e quando intenda emanare detti decreti;

in che modo intenda affrontare il problema della docenza in quelle scuole nelle quali, in mancanza di organico proprio, possono soltanto insegnare ordinari o associati della facoltà, ma a titolo gratuito;

che cosa intenda fare per il riconoscimento del titolo delle assistenti sociali (articolo 9 del decreto del Presidente del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

la Repubblica n. 162 del 1982) e per la loro formazione universitaria (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982), tenendo conto che in questo periodo le regioni stanno predisponendo i piani per la formazione professionale ed è opportuno evitare inutili e dannose duplicazioni. (5-01577)

MANNUZZU, ONORATO E RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è vera la notizia riportata dai giornali secondo la quale due giovani detenuti, Lorenzo Bianchi, di 21 anni, da Voghera, e Romano Di Maria, di 23 anni, da val di Madera, ristretti nell'istituto penitenziario di Mamone in Sardegna, avrebbero intrapreso uno sciopero della fame al fine di ottenere il trasferimento in carceri vicine ai luoghi di residenza delle loro famiglie e quindi, non vedendo accolta questa loro richiesta, avrebbero inghiottito lamette da barba;

quali iniziative intende intraprendere per la reale attuazione delle norme dettate dagli articoli 14 e 42 della legge di riforma penitenziaria, secondo le quali assegnazioni e trasferimenti di detenuti debbono effettuarsi « in istituti prossimi alla residenza delle famiglie »;

quali di queste iniziative intenda assumere per la Sardegna, dove il rapporto detenuti-abitanti è 1 su 700 circa, mentre quello nazionale è di 1 su 1.250, e dove, al 30 ottobre 1984, dei 2.316 detenuti, solo 1.120 risiedevano nell'isola prima della carcerazione. (5-01578)

MANNUZZU, ONORATO E RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le precise modalità dell'atroce suicidio dei due giovani detenuti, appena diciottenni, Pasquale Franzé e Roberto Niccolosi, asfissati ed arsi vivi il 10 marzo 1985 nella loro cella del carcere di Monza,

dove avevano appiccato un incendio dopo essersivi barricati;

la valutazione che il ministro dà delle ragioni d'un fatto così terribile e delle condizioni generali di vita penitenziaria che esso esprime. (5-01579)

MANNUZZU, ONORATO E RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i criteri in base ai quali si provvede, di fatto — riguardo al personale penitenziario — alle assegnazioni dei dipendenti nuovi assunti ed ai trasferimenti di quelli già in servizio.

In particolare, per sapere se è vero che:

resta totalmente disapplicata la circolare n. 2977/5427, in data 21 settembre 1983, che individua criteri predeterminati per le graduatorie relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti;

assegnazioni e trasferimenti invece si dispongono con una discrezionalità che può sconfinare nell'arbitrio, sicché conseguono sedi ambite dipendenti meno anziani e con meno titoli rispetto ad altri che non vedono accolte le loro richieste.

Per sapere, infine — se ciò è vero — perché avviene e che si attende per attuare un sistema predeterminato di garanzie delle assegnazioni e dei trasferimenti. (5-01580)

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che il Ministero della pubblica istruzione con telex n. 393 del 28 dicembre 1984 ha impartito disposizioni per la determinazione dei posti da mettere a concorso in applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974;

che nella citata circolare telegrafica si dispone che preliminarmente si determini il numero dei posti da assegnare nella provincia in applicazione della legge

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

n. 482 del 2 aprile 1968, e da assumere senza concorso e, successivamente, per i posti vacanti (detratto il numero dei posti da assegnare, come detto, alle categorie protette) vengano banditi i concorsi;

che negli anni trascorsi la legge n. 482 del 1968 sulle categorie protette ha trovato sistematica applicazione sia in sede di attuazione delle leggi speciali (legge 1071/71, legge 477/73, legge 463/78, legge 270/82) sia nelle assunzioni per supplenza annuale con conseguente rispetto dei rapporti stabiliti dalla legge;

che successivamente a causa dei trasferimenti interprovinciali si sono manifestati evidenti squilibri nei rapporti tra personale appartenente alle categorie protette e non, per cui nel complesso nazionale è stato completamente stravolto il disposto della legge n. 482 del 1968 avendosi una percentuale di personale appartenente alle categorie protette ben superiore ai limiti di legge;

che prima di procedere al computo dei posti disponibili per i concorsi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 è, pertanto, indispensabile procedere ad una attenta verifica in sede nazionale al fine di ottenere una corretta applicazione della legge n. 482 del 1968;

che in mancanza di tale verifica in molte province si avrebbe il licenziamento del personale già assunto per supplenza annuale, in servizio da più anni, avente titolo alla partecipazione ai concorsi riservati e ordinari e che sarebbe escluso dalla immissione in ruolo;

che a causa della distorta applicazione della legge n. 482 del 1968 il personale che ha acquisito esperienza e professionalità verrebbe licenziato dopo anni di lodevole servizio a favore di chi nessuna esperienza può vantare -;

quali iniziative intenda assumere per correggere gli inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 393 del 28 dicembre 1984 e per evitare il gravissimo danno che ne deriverebbe alla scuola e al personale licenziato.

(5-01581)

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

nella legge 20 maggio 1982, n. 270: « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » sono comprese, per quanto riguarda il campo di applicazione della legge medesima, le scuole funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti, e che a norma dell'articolo 65 della predetta legge, la validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge medesima;

ai sensi del terzo comma dell'articolo 58 della predetta legge le immissioni in ruolo sono disposte nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico;

anche i docenti precari, in servizio nelle scuole funzionanti presso gli istituti per non vedenti e in quelli per sordomuti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 270 del 1982, hanno conseguito l'immissione in ruolo ai sensi della medesima legge;

devono essere risolti con priorità i problemi delle scuole speciali e quelli del personale precario ivi in servizio -;

quali siano le ragioni che hanno impedito l'assegnazione definitiva di sede, nelle scuole funzionanti presso gli istituti per non vedenti e in quelli per sordomuti, ai docenti che ne avevano fatto esplicita richiesta, immessi in ruolo ai sensi della legge n. 270 del 1982 e che erano in possesso del titolo di specializzazione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

quali misure intenda adottare per la sistemazione del personale precario in servizio presso le scuole funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.

(5-01582)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di dibattiti in X Commissione i ministri dei trasporti hanno più volte dichiarato di condividere l'avviso, come si evince anche dagli atti parlamentari, che l'azienda delle ferrovie dello Stato non possa procedere alla emissione di sfratti coatti, amministrativi, da case a strada, nei confronti dei lavoratori ex ferrovieri in pensione, occupanti alloggi aziendali ubicati fuori dai recinti ferroviari e ciò fino a che la complessa materia non sia stata organicamente disciplinata da nuove norme;

le indicazioni del ministro dei trasporti *pro tempore*, i deliberati della X Commissione trasporti della Camera, appaiono del tutto ignorati e non costituire vincolo, almeno per una parte della attuale dirigenza dell'azienda delle ferrovie dello Stato, come si evince dalle lettere di sfratto recapitate ad ex ferrovieri in pensione del compartimento di Napoli, a firma del capo ufficio movimento e con le quali si intima al pensionato delle ferrovie di « predisporre le sue cose affinché

l'alloggio risulti libero entro tre mesi dalla ricezione »;

la intimazione di sfratto è comunicata in copia al capo reparto lavori del compartimento, il quale dovrebbe poi disporre delle effettuazioni nei cosiddetti interventi di ripristino e che anche in caso di mancato abbandono, in decine di appartamenti si sono ugualmente effettuati ripetuti interventi di ripristino non richiesti e non necessari;

sono interventi fatti nuovi e tali che possano aver indotto il ministro a modificare l'avviso precedentemente affermato —:

in caso contrario, se non ritenga di dover accertare le ragioni che inducono dirigenti compartimentali ad assumere, come nel caso di Napoli, così gravi iniziative;

fra i provvedimenti che il ministro riterrà di dover prendere, se non ritenga opportuno far revocare all'azienda le ordinanze di sfratto emesse, tranquillizzare i lavoratori ex ferrovieri in pensione rendendo loro noto gli affidamenti che il ministro ha reso in sede di X Commissione trasporti. (5-01583)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la verità sulla morte del professore Pietro Mario Walter Greco avvenuta a Trieste in circostanze che hanno prodotto in tutti preoccupazione e sgomento. (4-08559)

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se gli risulta che il dottor Paolo Narcisi, direttore amministrativo dell'università di Bologna, si reca pressoché quotidianamente con l'automobile di servizio a Castel San Pietro Terme, a 20 chilometri da Bologna, dove possiede tre cavalli alloggiati in una piccola scuderia;

se gli risulta altresì che il Narcisi preleva dall'opera universitaria sacchi di pane avanzato che porta ai suoi cavalli usando sempre l'automobile di servizio;

se non vadano adottati provvedimenti per questo abuso. (4-08560)

BENEDIKTER. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che, specialmente durante l'esame del disegno di legge di conversione del « decreto Visentini », ha avuto, ripetutamente, l'occasione di accertare una sostanziale ignoranza da parte dell'uomo della strada nei confronti della legislazione e della politica fiscale in generale —

se non intendano, di concerto tra di loro, disporre nella scuola dell'obbligo l'insegnamento dei principi essenziali del sistema tributario nazionale in vigore, predisponendo un testo ministeriale di facile comprensione per gli scolari, allo scopo di offrire loro una minima conoscenza tecnica degli adempimenti richiesti al contribuente e, in definitiva, per creare in

essi quella coscienza fiscale utile e necessaria ad instaurare i migliori rapporti tra Stato e contribuente, al fine di prevenire l'evasione fiscale. (4-08561)

FERRARI MARTE, TAGLIABUE E BRICCOLA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — atteso che:

l'attuale sede dell'archivio di Stato di Como in via Briantea dovrà essere abbandonato nel tempo breve;

questa storica sezione dell'amministrazione dello Stato è un punto d'incontro non solo per « topi » d'archivio, ma è un'importante area e luogo di ricerca e di confronto per tanti giovani studiosi;

vi sarebbe la possibilità di destinare a sede dell'archivio di Stato di Como una parte del complesso « laico » della « basilica Sant'Abbondio », come la dirigente dell'archivio medesimo ha già avuto occasione di evidenziare per l'ottenimento di una decisione favorevole a tale proposta —

quali provvedimenti di carattere economico e progettuale si intendono assumere o siano stati già assunti per concretizzare positivamente, come si ritiene debba essere, ogni utile decisione onde sia possibile svolgere nel tempo breve ogni utile intervento, per determinare il trasferimento degli uffici e la sede dell'archivio di Stato nel complesso della basilica Sant'Abbondio. (4-08562)

PALMIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'organico del TAR della regione Veneto è nettamente inferiore all'organico previsto e necessario per far fronte alle numerose pratiche arretrate e in corso. Infatti, mentre l'organico previsto dovrebbe essere di n. 19 magistrati e n. 40 funzionari e impiegati, l'organico invece esistente è di n. 7 magistrati e 22 funzionari e impiegati. Le conseguenze sono: dieci-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

mila pratiche arretrate; ricorsi annui numero 3.000 (tremila) contro 1.400 sentenze annue emesse -

se il Ministro intenda intervenire per integrare l'organico in base alle considerazioni suindicate. (4-08563)

PALMIERI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

la ditta « Rangers » s.r.l. ossia « istituto vigilanza privata », sita in Vicenza, presenta caratteristiche di dubbia legittimità rispetto alle leggi vigenti, infatti: a) agli attuali 25-30 dipendenti viene, nei fatti, imposto il saluto militare specialmente in determinate occasioni; b) viene loro imposta la frequenza settimanale in palestra e corsi di « arte marziale »; c) il « reclutamento » avviene spesso in violazione delle leggi vigenti: si affidano incarichi di vigilanza e di trasporto valori in assenza di regolare rapporto di lavoro (anche in assenza di regolare porto d'armi?); ai dipendenti, nel momento della assunzione, viene imposto di firmare una lettera di dimissioni in bianco; gli orari di lavoro sono distribuiti nella settimana a totale discrezione della direzione: si arriva ad imporre 30-35 ore di servizio consecutivo -:

1) se intendano intervenire per accertare la legittimità dei comportamenti della ditta;

2) se i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni relative ai valori trasportati risultino adeguati. (4-08564)

RAUTI, MATTEOLI E BAGHINO. — *Ai Ministri per l'ecologia e dei trasporti.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto pubblica il numero di marzo del mensile *Airone* - su documentata segnalazione della Lega Ambiente di Carrara - sull'uso di diserbanti altamente tossici (« FS1 » - « Tordon 22 K » - « Du Dusit ») e vietati in altri paesi, nel corso dei lavori delle

Ferrovie dello Stato; e - ove la notizia risponda a verità - se e come intendano intervenire, sia inquisendo sulle responsabilità di tale inqualificabile uso e sia per la eliminazione degli eventuali depositi e scorte dei pesticidi suddetti. (4-08565)

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il parere in relazione al dibattito che si sta svolgendo a qualificati livelli tecnico-scientifici circa l'introduzione in Italia del sistema cosiddetto della « cogenerazione » associata al riscaldamento urbano, ai fini del risparmio energetico. Posto, infatti, che l'aumento del dollaro praticamente annulla l'andamento positivo del mercato petrolifero internazionale - che punta invece al ribasso - sicché la nostra « bolletta petrolifera » è aumentata in pochi mesi di oltre quattromila miliardi, ne deriva che il raggiungimento di nuovi livelli di risparmio energetico - d'altronde, e giustamente, indicati nello stesso PEN - resta obiettivo di essenziale importanza. E, a questi fini, l'anzidetto sistema di produzione integrata - già attuato in Danimarca, dove soddisfa il 40 per cento dei consumi e insistentemente raccomandato dalla CEE e « aiutato » dalla Banca europea degli investimenti - sembra la strada maestra. L'attuale sistema di produzione « frazionata » dell'energia utilizza meno del 70 per cento dell'energia immessa, per esempio, nelle caldaie singole degli edifici, mentre il processo di cogenerazione, riunendo le due produzioni (energia e calore) consente un altissimo recupero. Non mancano - ovviamente - grandi ostacoli alla realizzazione di questo complesso obiettivo; quel che si vorrebbe conoscere è se si intende approfondire adeguatamente il problema, quali studi si intendano predisporre e quali decisioni eventualmente adottare al riguardo. (4-08566)

RAUTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

i motivi in base ai quali si è omesso di inserire tra gli aventi diritto alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

« Croce d'argento al merito della pace » (di cui al decreto ministeriale n. 776 del 14 novembre 1982) anche gli ex appartenenti al « Corpo di Sicurezza », inviato nel 1950 in Somalia per effetto del mandato attribuitoci all'epoca dall'ONU, che operarono per anni - e con ottimi risultati - con impegno cospicuo di uomini e di mezzi;

se non si intende riparare subito a questa singolare « dimenticanza » con idoneo provvedimento ministeriale. (4-08567)

POLLICE. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di grazia e giustizia e per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso che:

moltissimi comuni della Calabria compresi nel piano di metanizzazione approvato dal CIPE, nell'affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle reti di distribuzione, anziché svolgere delle normali gare di appalto con la concorrenza di più imprese, userebbero il sistema della « trattativa privata » che, invece, è ammessa dalla legge solo in casi particolari;

nessuno dei casi in cui la legge consente la trattativa privata si sarebbe verificato o si verifica per quei comuni calabresi (es. Amantea, Paola, Lago Belmon- te Calabro, ecc.) che avrebbero addirittura usato la procedura della delega alla giunta comunale « a concordare con la società Italgas-sud una convenzione per la progettazione e costruzione della rete e per la gestione del servizio », approvando una delibera-tipo che la stessa società avrebbe provveduto ad inviare ai sindaci;

il sistema della trattativa privata permette la facile distrazione di danaro pubblico, perché trattasi di una forma di appalto nella quale manca il principio della concorrenzialità tra più imprese; sicché è molto facile che attraverso questa forma di aggiudicazione degli appalti passino tangenti per i partiti; ma è anche molto facile che la mafia possa realizzare il suo controllo sui miliardi che tali opere comportano;

con il sistema della « trattativa privata » la società Italgas starebbe ottenendo appalti per centinaia di miliardi di lire, nonché la gestione degli impianti per 29 anni e ciò senza che siano i consigli comunali a discutere e decidere sia sull'affidamento dei lavori che sulla gestione della rete; le maggioranze consiliari importerebbero la delega alle giunte e queste ultime deciderebbero affidando alla società Italgas-sud i lavori -;

se il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno intenda verificare l'illegittimità di tali procedure di appalto;

se il ministro di grazia e giustizia, sentito l'alto commissario contro la mafia, intenda segnalare alle Procure della Repubblica della Calabria la situazione di presunta illegittimità in atto in molti comuni;

se il ministro per gli affari regionali intenda invitare i comitati regionali di controllo ad un più approfondito esame delle deliberazioni comunali relative.

(4-08568)

TAMINO E POLLICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

il II liceo artistico di Milano, ospita 1.250 studenti, mentre la sua ricettività sarebbe limitata a circa 700 allievi;

che la didattica è stata assicurata solo grazie a incredibili sforzi e disagi della popolazione scolastica e del corpo insegnante e non insegnante, ed è fortemente condizionata dalla assoluta mancanza di spazi adeguati;

che i locali in cui il liceo svolge la sua attività sono oltretutto privi dei requisiti minimi di sicurezza;

che le richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico hanno già raggiunto le 350 nuove unità facendo prevedere un aggravamento della già non facile situazione;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

è stata richiesta più volte una visita di un ispettore del Ministero che potesse accertare l'effettiva drammaticità della situazione -:

quali azioni intende intraprendere per affrontare e sanare questa grave situazione ormai ai limiti della tollerabilità. (4-08569)

CASALINUOVO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso:

che in Calabria, e particolarmente negli ambienti del consorzio dell'aeroporto di Lamezia Terme, si è diffusa la notizia di una possibile prossima soppressione o, quanto meno, di un consistente ridimensionamento del centro primario di meccanizzazione postale di Lamezia Terme, a suo tempo istituito per la centralità del territorio di quel comune nell'ambito della regione;

che detto centro ha in esercizio, presso l'aeroporto intercontinentale di Lamezia Terme, un ufficio postale notturno, al quale fanno capo in media tremila chilogrammi di corrispondenza;

che la ventilata soppressione del servizio, e del volo notturno Roma-Lamezia Terme che fa scalo nell'aeroporto intercontinentale costantemente aperto, comporterebbe gravissimi ritardi nella raccolta, nello smistamento e nel recapito della corrispondenza;

che la soppressione medesima avrebbe riflessi negativi anche sui livelli occupazionali, sia nel settore postale, sia in quello aeroportuale;

che una organizzazione diversa da quella attuale, per la raccolta e lo smistamento della corrispondenza in Calabria, comporterà certamente costi più elevati -:

quale fondamento abbiano le voci relative alla soppressione o al ridimensionamento del centro primario di meccanizzazione postale di Lamezia Terme e se possa smentirle;

nel caso la notizia non corrisponda al vero - come si ritiene, tanto essa appare assurda e non giustificata comunque da apprezzabili motivi - quali iniziative intenda intraprendere per rendere sempre più efficiente e funzionale il centro medesimo. (4-08570)

PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, MACIS, UMIDI SALA, GROTTOLA, RICOTTI, PETRUCCIOLI, QUERCIOLI, CERQUETTI, GRANATI CARUSO E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il giorno 10 marzo 1985 sono morti nel carcere di Monza due giovani;

a seguito di questo grave fatto una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali del PCI si è recata l'11 marzo al carcere di Monza e non ha potuto entrare per vedere il luogo dove sono morti Nicolisi e Franzè;

il giudice di sorveglianza, arrivato al carcere quando la delegazione sostava già in attesa, ha dichiarato che non era stato informato dell'accaduto nonostante fosse di turno sabato 9 e domenica 10 e ne aveva avuto notizia solo dalla radio il mattino del lunedì;

più volte, sia con interrogazioni parlamentari che con prese di posizione della commissione regionale, sono state denunciate le vergognose ed inaccettabili condizioni igienico-ambientali del carcere di Monza;

il carcere ospitava alla data dell'11 marzo 1985 151 persone con una capienza reale di 58, con sistemazioni di 8 persone in celle in cui possono stare in 2;

da lungo tempo si trascina, senza esito positivo tra comune e Ministero, la pratica per la realizzazione di un nuovo istituto a Monza;

l'organico degli agenti di custodia è sottodimensionato ed ognuno di essi ha un turno di riposo al mese -:

come si sono svolti i fatti e se è stata promossa una inchiesta amministrativa per accertare eventuali responsabilità;

quali sono le ragioni della protesta di Nicolisi e Franzè che ha portato al tragico epilogo e quali richieste ed atteggiamenti avevano tenuto nei due mesi di detenzione;

quali misure di prevenzione ed intervento antincendio esistevano nel carcere all'epoca dei fatti;

con quali mezzi e in quanto tempo sono intervenuti i soccorsi;

quale corrispondenza vi sia tra le condizioni igienico-sanitarie-ambientali del carcere e la normativa sanitaria ed antinfortunistica vigente;

quali provvedimenti urgenti e straordinari intenda il ministro assumere per garantire condizioni minime di sopravvivenza dei detenuti, quali un alleggerimento della presenza di detenuti nel carcere di Monza, una redistribuzione dei detenuti nei carceri mandamentali del circondario del tribunale di Monza, alcuni dei quali sono chiusi, come immediata risposta con la finalità, comunque in tempi molto brevi, di arrivare alla chiusura dell'attuale struttura. (408571)

PIRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

le risposte sul futuro della Ducati Meccanica di Bologna ad una precedente interrogazione sono state formali (non si aggiungeva nulla di nuovo e si collocava il problema all'interno delle strategie dichiarate alla conferenza regionale delle partecipazioni statali) o più concrete (più tese allo smantellamento che al rilancio dello stabilimento, con il progressivo indebolimento delle strutture, il peggioramento dell'accordo con Cagiva, la mancanza di una strategia di riliquificazione complessiva e un depauperamento progressivo del patrimonio aziendale).

Posto che:

la struttura commerciale, l'assistenza tecnica, la direzione amministrativa non

esistono praticamente più. Il C.E.D. è traslocato nell'altro stabilimento di polo dopo un tentativo maldestro di privatizzazione. È stata dichiarata l'intenzione di dare conclusione ai residui delle funzioni di cui sopra, mentre per l'area tecnica considerata di grande valore non esiste nessuna garanzia di prospettiva. Questo significa chiusura di attività che non sono affatto dei dopplioni, ma dei supporti alle funzioni di polo, cosa diversa da una razionalizzazione delle strutture;

è stata comunicata la decisione di cessare la produzione di moto, pur a fronte di un ricavato in attivo per unità di prodotto sensibilmente superiore al passato ma si continua a non consegnare le moto all'infuori del mercato giapponese ed australiano, con un mancato ricavo di molti miliardi di lire;

il VM GROUP, di cui la Ducati fa parte, è stato scomposto in due filoni di appartenenza, il prodotto diéselistico di alta potenza e piccola potenza e autotrazione. Senza innovazione e ricerca sul prodotto unitamente all'autonomia operativa all'Alfa Romeo, la VM attraverserà un periodo critico accentuato dalle difficoltà della casa milanese che aumenta le tendenze all'assunzione in proprio delle produzioni. Questo è motivo di preoccupazione perché il tre cilindri ricavato dall'HR, destinato all'Alfa Romeo, nell'ambito delle competenze affidate alla Ducati all'atto di costituzione del pool di aziende IRI operanti nel settore, è un derivato di un prodotto che non ha avuto una crescita di affidabilità, qualità e prestazioni;

il rischio è l'esclusione dal mercato di questo segmento merceologico per carenze tecniche, con una centralizzazione delle competenze produttive fuori da Bologna o dall'Emilia, cioè fuori dalle attuali localizzazioni. Investimenti significativi non se ne sono visti, o sono in grave ritardo: questo contrasta con l'assegnazione di trenta miliardi di capitalizzazione avuti nell'80 che non si capisce completamente dove siano finiti, sapendo che gli esuberi coperti dalla cassa integrazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

guadagni costituiscono costo zero, con un *budget* di lavoro a commessa.

Premesso che

questi fatti confermano una linea liquidatoria in cui la ventilata eliminazione di marchio e ragione sociale non è altro che la conseguenza finale di una impostazione industriale errata dall'inizio poiché a) per il commerciale: i responsabili di polo, sensibili solo alla grande commessa, non hanno compreso la diversità dell'utenza utilizzatrice del *diesel* di bassa potenza e prodotto un risultato fallimentare. Invece di razionalizzare e specializzare la struttura, la si è eliminata, ripetizione variata della rinuncia alla produzione del fuoribordo Ducati per la promozione del VM mare, rimasta irrilevante; b) per l'accordo Cagiva: al di là dell'enfasi iniziale ha comportato il ritiro nelle scadenze concordate di neanche la metà dei quantitativi previsti. Vale la pena ricordare che nel 1984 la vendita in proprio di motociclette ha costituito il 28 per cento del fatturato, mentre i propulsori per la casa di Varese non conseguono un 12 per cento. Per continuare questo grosso affare si è deciso non solo di non fare pagare penali al contraente inadempiente, ma di pagargli la completa produzione e commercializzazione di moto, magari perché realizzi in privato l'accordo di fornitura di 4.000 veicoli alla polizia francese: gli aspetti più rilevanti di questa politica continuano ad essere il rifiuto di consegnare prodotti ad una domanda che senza nessuna promozione commerciale si aggira sulle tremila unità annue; c) per i volumi produttivi: la direzione dichiarò che mai la Ducati sarebbe stata interessata alla cassa integrazione guadagni, tant'è che più volte precisò impegni di incremento occupazionale più elevati delle richieste sindacali. Oggi la forza attiva è di circa 380 unità contro le 620 del 1981, sono in essere ulteriori ridimensionamenti, benefici quali la commessa dell'Algeria di cui si è valso l'intero gruppo non sono ripetibili perché questo paese sta costruendo un impianto

per produrre in proprio. Dunque si è di fronte all'utilizzo di risorse pubbliche, non per creare occupazione e valorizzare l'industria di Stato, ma per il suo deperimento.

Considerato inoltre che:

cinquantadue miliardi di fatturato nel 1984 contro trenta dell'anno prima, centoventicinque milioni per dipendente contro i cento della VM, evidenziano che la Ducati meccanica ha un prestigio e una domanda, che ha invertito la situazione di perdita ricostruendo utili che l'hanno portata ormai in pareggio;

la Ducati meccanica di Bologna può essere un riferimento per l'industria nazionale del settore motociclo, operando con funzioni di coordinamento fra costruttori con linee di collaborazione, pubblico-privato, sostenendo un impegno nella ricerca, valorizzando le capacità progettuali proprie e quelle produttive nella componentistica pregiata (motori moto) —

se non ritenga necessaria una politica nazionale per un settore oggi allo sbando, per un prodotto *made in Italy* che regga il mercato senza avvalersi di misure protezionistiche, superando le ambiguità di accordi quali quello con Cagiva, orientati alla eliminazione e non alla crescita dell'industria italiana;

come si conciliano le iniziative del presidente Prodi sul coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni di impresa con l'atteggiamento dell'IRI medesima sulla Ducati meccanica di Bologna;

che cosa il Governo intenda fare per evitare la definitiva compromissione delle possibilità commerciali, delle capacità produttive, e della redditività dell'azienda, nell'attesa del piano di settore, da tempo invocato e promesso, nel quale i livelli di coordinamento e le possibilità di sviluppo dell'area pubblica (IRI e GEPI) dovranno trovare riconoscimento formale e contributi finanziari. (4-08572)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

TREBBI ALOARDI E GATTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — considerato:

che la situazione dell'ufficio postale di Viggiù (Varese) diventa sempre più precaria e inaccettabile per una comunità civile, perché sito in locali cadenti, pericolanti, fatiscenti e antigienici;

che il consiglio comunale continua da oltre due anni a denunciare tale incredibile situazione con lettere inviate (il 27 gennaio 1981, il 22 dicembre 1981, il 12 marzo 1984, il 28 maggio 1984) dal sindaco alla Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese;

che con delibera n. 129 del 29 novembre 1983 il consiglio comunale ha deliberato l'acquisto di fabbricati siti in via Roma n. 60 allo scopo di metterli a disposizione dell'ufficio postale di Viggiù;

che il consiglio comunale ha votato alla unanimità il 16 ottobre 1984 una delibera richiedente un intervento risolutivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese confermando la propria disponibilità a collaborare —

quali misure urgenti intenda predisporre per dare una rapida soluzione all'annoso problema e assicurare ai cittadini di Viggiù un ufficio postale degno di una comunità civile e laboriosa. (4-08573)

BENEVELLI E GELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che mentre albeggiava nella mattinata di domenica 10 marzo, circa trecento agenti delle forze dell'ordine, a quanto riferito dalla stampa nazionale, pare in esecuzione di ordini impartiti dal dottor Claudio Coassin, sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, hanno condotto una vera e propria azione di rastrellamento di uomini e di cose all'interno dell'area

dell'ospedale San Giovanni, l'ex ospedale psichiatrico di Trieste, alla ricerca di terroristi e di covi di terroristi;

che l'operazione, come denunciato dal dottor Franco Rotelli, direttore dei servizi di salute mentale triestini, oltre ad aver procurato danni alle cose per circa un milione e mezzo di lire, ha ottenuto come unico risultato, data l'ora scelta ed i metodi adottati, quello di terrorizzare vecchi degenti dell'ospedale psichiatrico e giovani ex tossicodipendenti che vi trovano ospitalità nel quadro dell'intenso lavoro di lotta contro la marginalità promosso dai centri di salute mentale di Trieste —

quale giudizio danno dell'accaduto e quali orientamenti intendano assumere affinché nella operatività degli apparati di repressione si eviti per il futuro di portare drammatici scompensi alla vita di persone con gravi problemi di malattia e di marginalità. (4-07574)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della reversibilità di pensione della signora Calari Nerina, quale collaterale e orfana di Calari Monaldo, nata ad Anzola Emilia (Bologna) il 5 settembre 1906 e residente in frazione Vidiciatico di Lizzano Belvedere (Bologna) in via Panoramica 42. Si precisa che la signora Calari Nerina inoltrò domanda di reversibilità al Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra — in data 16 dicembre 1975. Tale trattamento fu goduto dalla madre Zanetti Giuseppina vedova Calari, sino alla data del suo decesso, posizione n. 360896/G. Si fa presente inoltre che la Direzione generale pensioni di guerra sollecitò un ulteriore invio di documenti in data 10 ottobre 1983; la signora Calari Nerina, trasmise la documentazione richiesta in data 24 ottobre 1983, con raccomandata; fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito; le particolari condizioni della signora Calari Nerina, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-08575)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della reversibilità di pensione del signor Barusi Alberto, nato a Parma il 15 novembre 1896 ed ivi residente in via Colorno 61 ora in via San Leonardo 181, quale collaterale di caduto inabile e orfano di Barusi Desiderio, deceduto il 21 luglio 1949, pos. n. 92.64.92. Si precisa che la Direzione provinciale del tesoro di Parma, trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, in data 12 marzo 1977; fino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito; le particolari condizioni del signor Barusi Alberto, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-08576)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della reversibilità di pensione della signora Ghiretti Giulia, nata a Montechiarugolo (Parma) il 24 aprile 1913, e residente a Basilicanova di Montechiarugolo (Parma) in via Argini Nord 6, quale collaterale e orfana di caduto, iscr. n. 1.352.379. Si precisa che la Direzione provinciale del tesoro di Parma, trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, in data 14 gennaio 1984; fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito; le particolari condizioni della signora Ghiretti Giulia, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-08577)

RONCHI. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere - premesso che:

a nord del centro di Settimo Torinese, in via Fornaci, frazione di Moglia, sarebbe localizzata una discarica che occupa un'area di nove ettari, in passato utilizzata come cava d'argilla. Nel corso degli anni vi sono stati riversati circa 450.000 metri cubi di rifiuti, provenienti

per la maggior parte dagli scarti della lavorazione della gomma e della plastica (anche se non si esclude che vi siano stati seppelliti anche rifiuti provenienti da industrie chimiche). La discarica è in disuso da anni e, attualmente, viene sfruttata per l'abbandono di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;

dal mese di luglio del 1984 la discarica è interessata ad un fenomeno di autocombustione ed una parte della sua superficie emetterebbe fumi maleodoranti. Ad agosto l'area interessata all'autocombustione misurava circa 80 metri quadrati, a novembre 200 metri quadrati, a gennaio di quest'anno 420 metri quadrati, gli ultimi rilevamenti, di qualche settimana fa, avrebbero appurato che l'area che fuma si sarebbe estesa fino a raggiungere la superficie di 600 metri quadrati;

il gruppo settimanale dei Volontari della difesa ambientale ha segnalato il fenomeno, nel luglio dello scorso anno, agli operatori del servizio ecologico della provincia di Torino. Questi ultimi avrebbero trasmesso la segnalazione ai responsabili dell'ufficio di igiene pubblica dell'USL 28, cui fa capo il territorio di Settimo Torinese. Il responsabile dell'ufficio di igiene pubblica avrebbe inviato una relazione al sindaco, chiedendo l'intervento del comune attraverso un'ordinanza ai proprietari del terreno su cui sorge la discarica affinché intervenissero per lo spegnimento. A questo punto si sarebbe innescato un conflitto di competenze che dura ancora oggi. La proprietà e gli ex gestori della discarica non sono intervenuti. Il comune si è allora fatto carico dello spegnimento, ma non disponendo di mezzi idonei per attuarlo ha indetto una gara d'appalto per affidare i lavori ad una ditta privata;

esaurite le trafilie burocratiche per l'appalto ed emesse le deliberazioni per dare l'avvio ai lavori, il 13 febbraio sono iniziate le operazioni per lo spegnimento. I tecnici si sarebbero trovati di fronte ad un fenomeno che non sono stati in grado di affrontare, mancando una serie di dati tecnici dato che, fino ad oggi, l'ufficio di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

igiene dell'USL non avrebbe effettuato alcuna analisi tesa ad accertare la natura dei fumi emessi dalla discarica non arrivando a conoscere, quindi, la loro composizione e il loro grado di pericolosità. In secondo luogo il tipo di intervento progettato per lo spegnimento si sarebbe rivelato del tutto inadeguato, infatti si pensava di seppellire i rifiuti della discarica in una fossa opportunamente scavata nel terreno prospiciente l'area della discarica stessa. Tuttavia lo scavo avrebbe raggiunto una falda acquifera che pare essere molto vicina alle condutture dell'acquedotto municipale. Riversare i rifiuti là dentro sarebbe stato inopportuno, anche se un tentativo sarebbe stato fatto il 18 febbraio 1985. Ora pare che la ditta che ha ricevuto l'incarico di spegnere la discarica e smaltire i rifiuti avrebbe scavato un fosso intorno all'area interessata dalla autocombustione, per impedire che l'area stessa si estenda maggiormente e il comu-

ne avrebbe l'intenzione di isolare l'area con uno strato di argilla -:

se quanto esposto risponde al vero;

se non ritengano che la richiesta avanzata dai gruppi ecologici locali e dai cittadini di conoscere la effettiva natura e pericolosità dei rifiuti e dei loro fumi sia legittima e irrinviabile;

se fatti come questo non siano una ulteriore conferma dello stato di degrado e dello scempio che si è fatto e si fa del territorio del nostro paese, senza badare ai costi economici, ambientali e in termini di salute che i cittadini sono costretti a pagare;

se non sia il caso di superare sistemi produttivi basati sullo spreco e sulla produzione di rifiuti, la cui gestione è affidata solo alla logica del profitto immediato senza tenere in nessuna considerazione l'impatto ambientale che esso produce.

(4-08578)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LABRIOLA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali iniziative concrete intendano assumere per integrare e completare adeguatamente l'allestimento del museo di storia naturale del territorio allocato nella certosa di Calci, sia sotto il profilo della ristrutturazione dell'immobile, nei limiti delle esigenze conservative imposte dal suo straordinario valore storico e artistico, sia sotto il profilo di una sufficiente dotazione di personale per la gestione e la godibilità dei beni raccolti;

qual è lo stato del procedimento per la definizione amministrativa dell'istituto stesso, che nell'intento delle autorità responsabili dovrebbe configurarsi come centro interdipartimentale dell'università di Pisa;

quali iniziative sono state suggerite e favorite per coordinare l'istituendo centro interdipartimentale con enti pubblici, secondo moduli consortili, al fine di consentirne un sicuro sviluppo verso le aree educative del territorio quale base di supporto necessaria per la conoscenza e l'intelligenza dell'ambiente in genere.

(3-01714)

COLOMBINI, FERRI, CAPECCHI PALINI, PICCHETTI, BIANCHI, POCHETTI, FAGNI E SPAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che:

l'8 marzo davanti al liceo Giulio Cesare di Roma un gruppo di destra, esterno alla scuola e ben addestrato, con insulti, strattoni, « gavettoni », percosse, e quanto altro, aggrediva le studentesse del

liceo che pacificamente manifestavano nella giornata della donna;

da almeno due anni questi gruppi « stazionano » davanti al Giulio Cesare perpetrando continue provocazioni;

la polizia chiamata quando era in atto l'aggressione avrebbe rifiutato di intervenire con l'argomentazione « normale uscita di scuola »;

la polizia sarebbe invece intervenuta quando i gruppi di destra erano stati allontanati aggredendo, a sua volta, le studentesse che sempre pacificamente dimostravano, minacciando a mitra spianati, con i quali, come risulta dai verbali della polizia, si è sparato in aria —:

come intenda procedere nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza che ignorano da tempo queste odiose aggressioni di gruppi di destra e intervengono con gravi misure intimidatorie contro ragazze poco più che quindicenni che manifestano pacificamente;

che misure si intendano prendere per identificare i personaggi che compongono questi gruppi, ponendo così fine ad uno stato di tensione che si protrae da troppo tempo e non solo in questa scuola.

(3-01715)

COLONI, GARGANI, BROCCA E REBULLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla operazione delle forze di polizia eseguita a Trieste il 9 marzo scorso, nel corso della quale è stato ucciso il ricercato Pietro Greco —:

quali direttive siano state impartite per determinare l'esatto svolgimento dei fatti e ciò a garanzia del più rigoroso rispetto della legge a tutela dei diritti di ogni cittadino;

se siano emerse, anche *in loco*, coperture nei confronti dell'area dell'eversione.

(3-01716)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere le vere e concrete direttive che ha posto in atto nell'ambito generale della politica marittima, per riordinare l'attività cantieristica posta sotto l'egida della GEPI. All'uopo si fa presente che venerdì 8 marzo il ministro della marina mercantile rispondendo in Assemblea, alla Camera dei deputati ad una interpellanza del sottoscritto, dopo alcuni riferimenti di carattere generale, in riferimento ai cantieri navali di Pietra Ligure dichiarava quanto segue: « ...Per quanto riguarda Pietra Ligure, recentemente abbiamo avuto un incontro con la GEPI, al fine di prospettare una avvenire che consenta di acquisire l'autonomia di quei cantieri. Si sono prospettate ipotesi, ora alla verifica nostra e delle organizzazioni sindacali, perché certamente, in riferimento alla situazione cantieristica del nostro paese, Pietra Ligure presenta onestamente qualche difficoltà. Di più non mi è dato dire su questo argomento, in quanto i cantieri in questione sono soggetti, in parte, al controllo del Ministero dell'industria e, conseguentemente, i singoli piani aziendali devono essere esaminati in quelle sedi ».

Purtroppo, il giorno successivo, cioè sabato 9 marzo, sui giornali appariva la notizia che la GEPI aveva deciso la chiusura di detto cantiere; in particolare, il quotidiano torinese *La Stampa*, nella pagina dedicata alla provincia di Savona,

scriveva: « La GEPI, la finanziaria dello Stato che detiene il pacchetto azionario, ha inviato un breve messaggio all'amministratore delegato dell'azienda, l'ingegner Fausto Guelli, in cui viene comunicato che: a partire dal 6 marzo, tutte le attività produttive dello stabilimento sono sospese; di informare gli armatori interessati a nuove commesse di sospendere i contatti in corso e di mantenere in fabbrica gli impiegati e gli operai strettamente necessari alla sorveglianza degli uffici e degli impianti ».

E evidente che tali contrastanti comunicazioni dimostrano l'esistenza di disinformazione e di difformi volontà decisionali, nell'ambito degli « addetti ai lavori », mettendo in grande dubbio l'autorevolezza ministeriale e denunciando la presenza nel settore operativo pubblico di licenze decisionali al di fuori dello stesso orientamento governativo.

E chiaro che tale situazione ha provocato risentimenti e gravi preoccupazioni (vi è chi non ha esitato a definire la decisione della GEPI, un atto di pirateria); i lavoratori (190, poiché oltre 80 in quattro anni hanno scelto altro lavoro) appaiono esasperati ed il rischio di atti inconsueti è tra le probabilità più prossime.

L'interpellante chiede, infine, di conoscere se il Governo non crede di fare sospendere la irriflessiva e non indispensabile comunicazione della GEPI e, quindi, affrettare gli incontri necessari per una adeguata decisione in favore dei Cantieri Navali Riuniti di Pietra Ligure.

(2-00625)

« BAGHINO ».